

Serie Ordinaria n. 34 - Martedì 18 agosto 2020

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 7 agosto 2020 - n. 9679

2014IT16RFOP12 Approvazione dell'avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali» coordinato e integrato dalla nuova «Linea investimenti aziendali fast» Asse III Azione III.3.C.1.1 in attuazione della d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
 - il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti agli investimenti a favore delle PMI», art. 17 comma 2 lettera a) e commi 3,4 e 6;
 - il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo)
 - l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
 - la Decisione C (2018)598 che modifica la Decisione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'Accordo di Partenariato con l'Italia adottata dalla Commissione in data 8 febbraio 2018;
 - il d.p.r.n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;
 - il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
 - il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
 - la Comunicazione C(2020) 4349 final che modifica l'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 prevedendo per le concessioni fino al 30 giugno 2021 la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 al 31 dicembre 2019;
- Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:
- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. X/6983 del 31 luglio 2017;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/549 del 24 settembre 2018;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/1236 del 12 febbraio 2019;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. XI/2253 del 14 ottobre 2019;
- Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.c.1 «Rilancio alla propensione degli investimenti», in attuazione del quale è compresa l'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;
- Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR e FSE 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione III.3.c.1.1 (3.1.1 dell'AP) - «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»;
- Vista la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività»;
- Richiamate:
- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. X/5892) Istituzione della misura «AL VIA» - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali - ASSE III - Azione III.3.C.1.1 e approvazione dei criteri applicativi - POR FESR 2014-2020» che ha istituito due linee di finanziamento: Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive e che è stata comunicata alla Commissione Europea, ai sensi degli artt. 9 e 11 del Reg. 651/2014, tramite il sistema di notifica elettronica SANI 2 con codice SA.48460;
 - il decreto dirigenziale 31 maggio 2017, n. 6439 ed il relativo Allegato che approva l'Avviso «AL VIA - Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali», in attuazione della d.g.r. 5892/2016;
 - la d.g.r. 28 novembre 2017, n. 7446, attuata con decreto 1 dicembre 2017, n. 15297, che incrementa di euro 18,4 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.49780;
 - il decreto dirigenziale 16 marzo 2018, n. 3738 «Approvazione delle Linee Guida per l'attuazione e la Rendicontazione delle spese ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull'Avviso AL VIA, approvato con d.d.u.o. del 31 maggio 2017 n. 6439»;

- la d.g.r. 18 giugno 2018 n. XI/233, attuata con d.d.u.o. 27 giugno 2018, n. 9417 che incrementa di 10 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di garanzia;
- la d.g.r. 11 novembre 2018, n. XI/972, attuata con d.d.u.o. 13 dicembre 2018, n. 18757, che incrementa di 5 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA» a titolo di contributo in conto capitale;
- la d.g.r. 18 febbraio 2019, n. XI/1276, attuata con d.d.u.o. 29 marzo 2019, n. 4352, che incrementa di 25,1 milioni le risorse destinate all'iniziativa «AL VIA», di cui 20 milioni sul Fondo di Garanzia ed euro 5,1 milioni a titolo di contributo in conto capitale, istituisce una riserva a favore dell'area interna «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e che è stata comunicata in SANI 2 con il codice SA.53632;
- la d.g.r. 2 dicembre 2019, n. XI/2569 che rialloca le risorse della misura AL VIA riducendo la dotazione del Fondo di garanzia AL VIA da 85 milioni a 82 milioni e incrementando per 3 milioni la quota di contributi in conto capitale a fondo perduto per la misura AL VIA;
- la d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 che, in risposta alle nuove esigenze delle imprese maturate a seguito della crisi da COVID-19, istituisce la nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» della misura AL VIA e, al contempo, introduce delle semplificazioni sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA finalizzate alla riduzione dei termini procedurali e una più rapida ed efficiente concessione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese richiedenti;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha stabilito, tra l'altro, di:

- istituire nell'ambito della misura «AL VIA», a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA, la nuova linea «Investimenti Aziendali Fast» le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 10.202.081,00 sull'accantonamento al Fondo di garanzia e euro 5.349.880,00 per la parte di contributo in conto capitale e su cui potrebbero maturare ulteriori economie in esito alle attività istruttorie in corso;
- prorogare lo sportello della misura AL VIA fino al 30 giugno 2021 per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione su tutte le linee della misura AL VIA;
- demandare a successivo provvedimento del Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, l'adozione del bando disciplinante sia la nuova Linea Investimenti Aziendali Fast sia le modifiche alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive della misura AL VIA;
- designare Finlombarda s.p.a. quale organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 della misura AL VIA per la nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive;

Dato atto che:

- le concessioni sulla misura «AL VIA» Linea sviluppo aziendale e Linea rilancio aree produttive, di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, sono attuate in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, e ss.mm.ii, (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione);
- con riferimento al Regime di esenzione di cui Regolamento (UE) n. 651/2014, l'iniziativa «AL VIA» è stata comunicata alla Commissione europea con registrazione di aiuto n. SA.48460, SA.49780 e SA.53632;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti de-

stinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C (2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e s.m.i.;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo III Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Serie Ordinaria n. 34 - Martedì 18 agosto 2020

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato (SA.57021), contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha stabilito che:

- le agevolazioni sulla nuova Linea di AI Via denominata «LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
- decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» saranno attuate, ai pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:
 - nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii; (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo)
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632;

Dato atto che per la nuova Linea di AI Via denominata «LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST», l'agevolazione sotto forma di contributo a fondo perduto:

- non può essere concessa alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulata con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- può essere concessa ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea

ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- è concessa entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021;
- è concessa alle imprese che attestino di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

Dato atto, inoltre, che in relazione alla quota di garanzia concessa in regime *de minimis* (Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii):

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6) e ss.mm.ii.;
- l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, prorogata nel 2013 da parte della Commissione;
- l'agevolazione non è concessa ad imprese che non rispettano il requisito della sede operativa sul territorio regionale;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r.445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii.;
- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii., ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii., art. 4 comma 6);
- attestati di non essere in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378 ha altresì stabilito che, dall'approvazione della richiamata deliberazione sulle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
 - la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3;
 - per le concessioni fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4 lett. c) del Reg. (UE) 651/2014 come modificato dalla Comunicazione C(2020) 4349 final, la verifica sullo stato di difficoltà delle imprese ex art. 2 punto 18 è effettuata al 31 dicembre 2019;
 - l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- nel rispetto dei principi generali dei Reg. 1407/2013 e ss.mm.ii.:
 - la concessione dell'Intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013, e

ss.mm.ii., art. 4 comma 6);

- l'erogazione dell'intervento agevolativo è subordinata al requisito della sede operativa sul territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo;
- le imprese beneficiarie che optano per il regime de minimis (Reg UE 1407/2013 e ss.mm.ii.) dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013, e ss.mm.ii.;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 e ss.mm.ii. ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attestati di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii., art. 4 comma 6);
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
- le imprese beneficiarie che optano per il regime di esenzione in base al Regolamento UE n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
 - attestati di avere sede operativa nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
- per le agevolazioni concesse sul Reg. UE 651/2014:
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - la specifica sull'avvio dei progetti successiva alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Dato atto che è stato acquisito nella seduta del 4 agosto 2020 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Verificato che la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per le misure a valere sul POR FESR 2014-2020, il cui schema è stato approvato con d.g.r. 6 luglio 2020, n. XI/ 3330, è stata sottoscritta ed è efficace;

Richiamata la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 e inserita nella raccolta convenzioni e contratti in data 11 gennaio 2019 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produttivo lombardo;

Precisato che è in fase di definizione l'incarico a Finlombarda spa per lo svolgimento della funzione di organismo intermedio sulla misura Al Via con il dettaglio delle attività previste, in conformità con la Convenzione di cui alla d.g.r. XI/3330/2020;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. in qualità di organismo intermedio per la misura Al Via «Linea Investimenti Aziendali Fast» e le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto su tutte le pratiche presentate a valere sull'Avviso Al Via di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

Dato atto che Finlombarda s.p.a. per la misura Al Via nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'Accordo di Finanziamento, tra l'altro:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. ed ex Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) 651/2014 nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;
- effettua, decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii., nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;

Dato atto che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;

Richiamato il decreto 31 luglio 2018, n. 11203 del con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dott. Cesare Giovanni Meletti, Direttore vicario e Dirigente della Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese», quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.c.1.1;

Visto l'Allegato A «Avviso coordinato «Al Via - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali» Integrato con La «Linea Investimenti Aziendali Fast» Asse III Azione III.3.c.1.1», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto necessario, in attuazione della d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020, approvare l'avviso coordinato «Al Via - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali» Integrato con La «Linea Investimenti Aziendali Fast» Asse III Azione III.3.c.1.1 con i relativi allegati, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto:

- della chiusura con esito positivo in data 3 agosto 2020 della procedura scritta di consultazione del Coordinamento UE aperta in data 31 luglio 2020;
- del parere favorevole dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020 (nota del R1.2020.0004584 del 6 agosto 2020);

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria;

Dato atto altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali di cui alla l.r. 1/2012 a decorrere dalla data di approvazione della richiamata d.g.r. 14 luglio 2020, n. XI/3378;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1

Serie Ordinaria n. 34 - Martedì 18 agosto 2020

«Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la comunicazione del 3 agosto 2020 della Direzione competente in materia di Semplicazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r.n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Al Via - Agevolazioni Lombarde Per La Valorizzazione Degli Investimenti Aziendali» Integrato Con La «Linea Investimenti Aziendali Fast» Asse III Azione III.3.C.1.1.;

DECRETA

1. Di approvare, in attuazione della d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020, l'avviso coordinato «Al Via - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali» Integrato con La «Linea Investimenti Aziendali Fast» Asse III Azione III.3.C.1.1., di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che lo sportello della misura AL VIA, così come modificato, è attivato a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2020 ed è prorogato, in attuazione della d.g.r. XI/3378 del 14 luglio 2020, fino al 30 giugno 2021, per consentire alle imprese di presentare la domanda di agevolazione su tutte le linee della misura AL VIA.

3. Di dare atto che la Linea Investimenti Aziendali Fast è attivata a valere sulla medesima dotazione della misura AL VIA.

4. Di dare atto che le agevolazioni sulla nuova Linea di Al Via denominata «LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST» di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di garanzia nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis».

5. Di dare atto che decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, le agevolazioni sulla nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» saranno attuate, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive di cui all'Avviso approvato dal richiamato d.d.u.o. 31 maggio 2017, n. 6439, in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013), e ss.mm.ii., relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI), all'interno del regime già comunicato con registrazione di aiuto n. SA.53632.

6. Di dare atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di organismo intermedio ai sensi dell'art. 124 del Reg (UE) 1303/2020 per la misura Al Via nuova «Linea Investimenti Aziendali Fast» e Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità indicate nell'incarico:

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto per le pratiche presentate sull'Avviso Al Via di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

7. Di dare atto che le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente e responsabile del procedimento:

- garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e dell'aiuto SA.57021, e artt. 8 e s.s. dopo la scadenza del Quadro Temporaneo;
- assolvono agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione C(2020)1863 per le agevolazioni concesse nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021;
- assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in fase di concessione;

8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore del Fondo di garanzia Al Via e di organismo intermedio;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.), sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it;

10. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il dirigente
Cesare Giovanni Meletti

_____ • _____



ALLEGATO A

REGIONE LOMBARDIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”

(cofinanziato con il FESR)

ASSE PRIORITARIO III – PROMUOVERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE

**Azione – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale**

AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI

“AL VIA”

AVVISO

per la presentazione delle domande di Intervento agevolativo

INDICE

DISPOSIZIONI INIZIALI.....	
1. Definizioni.....	
2. Finalità e obiettivi.....	
3. Dotazione Finanziaria.....	
3.1. Dotazione Finanziaria.....	
3.2. Soggetto Gestore.....	
4. Linee previste.....	
5. Regime di Aiuto.....	
5.1. Regime di Aiuto per la Linea Sviluppo Aziendale e per la Linea Rilancio Aree Produttive.....	
5.2. Regime di Aiuto per la Linea Investimenti Aziendali Fast.....	
5.3. Elementi essenziali inerenti le Domande concesse nell'ambito del Regolamento "de minimis".....	
5.4. Elementi essenziali inerenti le domande concesse nell'ambito del Regolamento di esenzione.....	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	
6. Soggetti Beneficiari.....	
LINEA SVILUPPO AZIENDALE.....	
7. Caratteristiche dei Progetti ammissibili.....	
8. Progetti Incentivati.....	
9. Termine di realizzazione dei Progetti.....	
10. Spese ammissibili.....	
11. Caratteristiche dell'Agevolazione.....	
11. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale.....	
11. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia.....	
11. B.1 - Finanziamento.....	
11. B.2 - Garanzia.....	
12. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento.....	
LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE.....	
13. Caratteristiche dei Progetti ammissibili.....	
14. Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili.....	
15. Spese ammissibili.....	
16. Caratteristiche dell'Agevolazione.....	
16. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale.....	
16. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia.....	

16. <i>B.1 - Finanziamento</i>	
16. <i>B.2 - Garanzia</i>	
17. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento	
LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST	
18. Caratteristiche dei Progetti ammissibili	
19. Termine di realizzazione dei Progetti	
20. Spese ammissibili	
21. Caratteristiche dell'Agevolazione	
21. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale	
21. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia	
21. <i>B.1 - Finanziamento</i>	
21. <i>B.2 - Garanzia</i>	
22. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento	
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
23. Presentazione delle Domande	
ISTRUTTORIA	
24. Istruttoria formale	
25. Istruttoria tecnica	
26. Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento	
CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO	
27. Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale	
28. Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento	
MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE	
29. Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione	
30. Criteri generali per la rendicontazione	
OBBLIGHI E TERMINI PER LA RINUNCIA/DECADENZA/RISOLUZIONE	
31. Obblighi dei Soggetti Beneficiari	
31.1 Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari	
31.2 Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari	
31.3 Obblighi di pubblicizzazione	
32. Rinuncia, Decadenza e Risoluzione	
32.1 Rinuncia	
32.2 Decadenza	
32.3 Risoluzione del contratto di Finanziamento	
33. Rideterminazione	
DISPOSIZIONI FINALI	
34. Ispezioni e controlli	
35. Monitoraggio dei risultati	
36. Pubblicazione, informazioni e contatti	

37. Diritto di accesso agli atti	
38. Trattamento dei dati personali.....	
39. Responsabili del procedimento.....	
40. Disposizioni finali.....	
ALLEGATI	

DISPOSIZIONI INIZIALI

1. Definizioni

1. Ove non diversamente specificato, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno nel presente Avviso il significato loro attribuito nelle seguenti definizioni, restando inteso che quelle al plurale sono applicabili al relativo termine al singolare e viceversa:

Accordo Intermediari: si intende l'accordo tra Finlombarda e ciascun Intermediario Convenzionato che disciplina, tra l'altro, gli impegni connessi all'operatività della Garanzia e del Finanziamento; l'Accordo Intermediari è pubblicato sul sito internet di Finlombarda;

Avviso: si intende il presente Avviso, che contiene la disciplina dell'Iniziativa AL VIA istituita con D.G.R. 28 novembre 2016 - n. X/5892;

Clausole Contrattuali Obbligatorie: si intende il documento contenente le clausole che gli Intermediari Convenzionati sono tenuti a prevedere nel Contratto di Finanziamento. Le Clausole Contrattuali Obbligatorie sono disponibili sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it;

Contratto di Finanziamento: si intende il contratto che verrà sottoscritto dall'Intermediario Convenzionato con il Soggetto Beneficiario ai fini dell'erogazione del Finanziamento;

Contributo in conto capitale: si intende il contributo a fondo perduto calcolato in percentuale delle spese ammissibili finalizzato a sostenere gli Investimenti, concesso ed erogato da Regione Lombardia a ciascun Soggetto Beneficiario;

Codice unico di progetto (CUP): si intende il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il Sistema CUP è gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Regione Lombardia è tenuta a raccogliere dai Soggetti Beneficiari le informazioni necessarie al suo rilascio;

Domanda: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa AL VIA presentata tramite SiAge dal Soggetto Richiedente.

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria complessiva dell'Iniziativa, costituita dalle risorse finanziarie apportate dai Soggetti Finanziatori, dalla Garanzia e dal Contributo in conto capitale;

ESL: si intende l'Equivalentente Sovvenzione Lordo;

Finanziamento: si intende il finanziamento a medio/lungo termine deliberato da Finlombarda e dall'Intermediario Convenzionato ed erogato al Soggetto Beneficiario;

Finlombarda: Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore, attuatore e finanziatore della presente Iniziativa. Finlombarda è

soggetto beneficiario della liquidazione del Fondo di Garanzia in quanto gestore dello stesso nonché Organismo Intermedio per l'erogazione del Contributo in conto capitale per le domande presentate a partire dalla di apertura dello sportello di cui al presente Avviso;

Firma elettronica: ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti);

Fondo di Garanzia: si intende il fondo istituito con Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22 presso Finlombarda con le risorse del POR FESR, finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte dei Finanziamenti;

Garanzia: si intende la Garanzia resa disponibile da Finlombarda a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti Beneficiari dei Finanziamenti. La Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite nell'Accordo Intermediari;

Impresa in difficoltà: si intende l'impresa che, ai sensi dell'articolo 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva

- 2013/34/UE34 e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- ii. ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. iii. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. iv. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - v. v. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: a) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e b) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Impresa insolvente: si intende l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che si trova nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori ai sensi dell'art. 4 paragrafo 6 del Regolamento "de minimis";

Iniziativa: si intende la misura AL VIA disciplinata nel presente Avviso;

Intermediari Convenzionati: si intendono: a) i soggetti iscritti all'albo delle banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. e b) i soggetti che possono esercitare l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che aderiscono alla presente Iniziativa sottoscrivendo l'apposito accordo. L'elenco degli Intermediari Convenzionati è disponibile sul sito di Finlombarda all'indirizzo www.finlombarda.it, aggiornato, in funzione delle adesioni;

Intervento Agevolativo o Agevolazione: si intende congiuntamente il Finanziamento a medio-lungo termine, la Garanzia sullo stesso e il Contributo in conto capitale;

Linee Guida per la Rendicontazione: si intendono le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili che verranno rese disponibili nell'apposita sezione di SiAge;

PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

POR FESR 2014-2020: si intende il Programma Operativo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia, a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 923 del 12 febbraio 2015;

Progetto: si intende il programma di investimento per il quale i Soggetti Richiedenti presentano la Domanda;

Progetto Incentivato: si intende un Progetto che rientra in una delle categorie definite all'art. 8 (Progetti incentivati);

Quadro Temporaneo: si intende l'insieme delle misure attivate a valere della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nell'ambito del quale è stato attivato il Regime Quadro contenuto nel Capo III del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da Decisione di autorizzazione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 dell'aiuto SA.57021;

Regolamento "de minimis": si intende il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" così come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE);

Regolamento di esenzione: si intende il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato così come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (Testo rilevante ai fini del SEE);

SiAge o Sistema Informativo: si intende il sistema informativo di Regione Lombardia per la gestione operativa della presente Iniziativa, accessibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it;

Spesa effettivamente sostenuta e quietanzata: si intende la spesa sostenuta e giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Soggetto destinatario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Soggetto destinatario stesso, in una data compresa nel periodo di ammissibilità, con modalità di pagamento atte a garantirne la tracciabilità secondo quanto definito nelle Linee Guida per la rendicontazione delle spese;

Soggetti Beneficiari: si intendono i Soggetti Richiedenti che hanno presentato la Domanda e, in esito all'istruttoria, sono stati ammessi all'Intervento Agevolativo sia in qualità di destinatari della Garanzia sia in qualità di beneficiari del Contributo in conto capitale;

Soggetti Finanziatori: si intendono Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati che concedono i Finanziamenti;

Soggetti Richiedenti: si intendono i soggetti che presentano la Domanda;

Tasso d'Interesse: si intende per la parte di Finlombarda il tasso variabile determinato sulla base del merito di credito del Soggetto Richiedente e per la parte degli Intermediari Convenzionati il tasso fisso o variabile, determinato anch'esso sulla base delle valutazioni di merito creditizio.

2. Finalità e obiettivi

1. Con l'Iniziativa di cui al presente Avviso, Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare nuovi investimenti da parte delle PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che ha investito anche il territorio lombardo. L'Iniziativa inoltre, a seguito dell'emergenza dovuta all'epidemia Covid-19, intende supportare le imprese nella riconversione dei processi produttivi connessa alla citata emergenza sanitaria e al mutato paradigma socioeconomico.
2. L'Iniziativa rientra nell'ambito dell'Azione III.3.c.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" (Azione 3.1.1 dell'Accordo di Partenariato), Obiettivo Specifico "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" dell'Asse prioritario III "Promuovere la competitività della Piccole e Medie Imprese" del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), adottato formalmente dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015.
3. L'Iniziativa, pertanto, finanzia investimenti produttivi, incluso l'acquisto di macchinari, impianti e consulenze specialistiche inseriti in adeguati piani di sviluppo aziendale che contengano, da una parte, un'analisi chiara e dettagliata dello scenario di riferimento (interno ed esterno all'impresa) e, dall'altra, la definizione di una strategia volta a ripristinare le

condizioni ottimali di produzione, a massimizzare l'efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi, quali l'energia e l'acqua, a ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo anche la chiusura del ciclo dei materiali, a garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di crescita sui mercati nazionali ed internazionali. Saranno, inoltre, sostenuti i piani di sviluppo finalizzati al rilancio di aree produttive nonché investimenti necessari per consentire gli imprescindibili livelli di sicurezza, anche al fine di prevenire la diffusione di nuovi cluster e focolai Covid-19.

4. Le finalità dell'Iniziativa sono perseguite mediante un Intervento Agevolativo costituito da un Finanziamento a medio lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori, assistito da una Garanzia a valere sul Fondo di Garanzia e da un Contributo in conto capitale.

3. Dotazione Finanziaria

3.1. Dotazione Finanziaria

1. Le risorse finanziarie iniziali di cui all'Iniziativa ammontano:
 - a) per i Finanziamenti, ad Euro 340.000.000 (trecentoquarantamiloni/00), derivanti dalle risorse apportate dai Soggetti Finanziatori e, nello specifico, Euro 170.000.000 (centosettantamiloni/00) da Finlombarda, anche a valere su provvista della Banca Europea per gli Investimenti (di seguito, per brevità, "**BEI**"), ed Euro 170.000.000 (centosettantamiloni/00) dagli Intermediari Convenzionati;
 - b) per il Fondo Garanzia, ad Euro 82.000.000 (ottantaduemilioni/00) a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020, comprensivo dei compensi a Finlombarda in qualità di soggetto gestore del Fondo di Garanzia. La Dotazione Finanziaria iniziale del Fondo di Garanzia potrà essere integrata dai proventi della gestione finanziaria del Fondo stesso. In ogni caso il valore delle risorse finanziarie del Fondo di Garanzia (al lordo delle eventuali escussioni), sarà sempre almeno pari al 22,5% del valore delle risorse finanziarie dei Finanziamenti.
 - c) per i Contributi in conto capitale, ad Euro 51.500.000 (cinquantunomilionicinquecentomila/00) a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020.

Con successivi atti la dotazione finanziaria dei Contributi in conto capitale potrà essere integrata, in relazione all'andamento dell'Iniziativa. Le eventuali integrazioni della dotazione finanziaria possono prevedere l'utilizzo di risorse relative al POR FESR 2014-2020 e/o di risorse regionali, quest'ultime anche in *overbooking* ai fini della certificazione della spesa alla Commissione europea.

2. L'Iniziativa, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà aperta fino a esaurimento della Dotazione Finanziaria e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
3. Nell'ambito delle risorse POR FESR 2014 – 2020 azione III.3.c.1.1 sopra definite, è prevista, in attuazione della D.g.r. 18 febbraio 2019 - n. XI/1276, una riserva sul Contributo in conto capitale per le imprese richiedenti di cui al successivo art. 6 (Soggetti Beneficiari) con sede operativa nel territorio dell'Area Interna "Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese", verificabile da visura camerale al momento della concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale, pari, al lordo di quanto non ancora utilizzato alla data di pubblicazione del presente Avviso, ad euro 300.000,00 (trecentomila/00), a cui si aggiungono le risorse corrispondenti del Fondo di Garanzia. Tale riserva cesserà di avere effetto all'esaurimento delle risorse stanziato per la concessione dei Contributi in conto capitale o delle risorse stanziato per la concessione di Garanzie a valere sul Fondo di Garanzia.

3.2. Soggetto Gestore

1. Finlombarda S.p.A., la società finanziaria del sistema regionale che svolge la funzione di promotore, attuatore e finanziatore della presente Iniziativa. Finlombarda è soggetto gestore del Fondo di Garanzia sulla base di uno specifico Accordo di Finanziamento sottoscritto con la Direzione generale Sviluppo Economico in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, nonché Organismo Intermedio per l'erogazione del Contributo in conto capitale per le domande presentate a partire dall'apertura dello sportello di cui al presente Avviso in attuazione della DGR n. 3378/2020.

4. Linee previste

1. L'Iniziativa AL VIA si articola in tre differenti linee:
 - a) **Linea Sviluppo Aziendale**, che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo aziendale;
 - b) **Linea Rilancio Aree Produttive**, che finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive.
 - c) **Linea Investimenti Aziendali Fast**, che finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo ivi compresi quelli legati all'adeguamento ai nuovi protocolli sanitari e di sicurezza in seguito all'emergenza Covid-19.
2. Nella Linea Sviluppo Aziendale e nella Linea Investimenti Aziendali Fast il 100% delle spese ammissibili sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite ai successivi articoli 11 e 21; nella

Linea Rilancio Aree produttive alcune categorie di spese sono finanziate da un Finanziamento assistito da Garanzia e da un Contributo in conto capitale mentre altre categorie di spese sono finanziate esclusivamente da un Contributo in conto capitale secondo le percentuali definite al successivo articolo 16 (Caratteristiche dell'Agevolazione).

NOTA BENE:

AL VIA presenta caratteristiche differenti a seconda che il Soggetto Richiedente presenti Domanda a valere sulla Linea Sviluppo Aziendale, sulla Linea Rilancio Aree Produttive o sulla Linea Investimenti Aziendali Fast.

Vanno pertanto consultati:

- gli artt. da 7 a 12 per la Linea Sviluppo Aziendale;
- gli artt. da 13 a 17 per la Linea Rilancio Aree Produttive;
- gli artt. da 18 a 22 per la Linea Investimenti Aziendali Fast.

Gli altri articoli sono da intendersi comuni a tutte e tre le Linee.

5. Regime di Aiuto**5.1. Regime di Aiuto per la Linea Sviluppo Aziendale e per la Linea Rilancio Aree Produttive**

1. Il Soggetto Richiedente, nell'ambito delle Linee Sviluppo Aziendale e Rilancio Aree Produttive, in sede di presentazione della Domanda effettuerà la scelta del regime di aiuto applicabile al Contributo in conto capitale ed alla Garanzia tra quelli descritti al paragrafo successivo.
2. Il Contributo in conto capitale e la Garanzia potranno essere concessi alternativamente:

- a) entrambi nell'ambito del Regolamento "*de minimis*" nel rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi 3-4-5-6 e di quanto previsto al successivo art. 5.3.
- b) entrambi nell'ambito del Regolamento di esenzione ed in particolare dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) comma 2 lettera a), commi 3, 4 e 6 del citato regolamento e nel rispetto di quanto previsto ai successivi paragrafi 3-4-5-6 e di quanto previsto al successivo art. 5.4.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le Piccole Imprese e al 10% delle spese ammissibili per le Medie Imprese. L'aiuto in forma di Contributo in conto capitale sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile, tenendo in primis conto dell'aiuto concesso per la Garanzia espresso in ESL.

3. Le PMI appartenenti ai codici Ateco H - Trasporto e magazzinaggio - possono

presentare Domanda esclusivamente secondo il Regolamento di esenzione di cui al precedente paragrafo 2, lettera b).

4. È ammesso il cumulo con altre forme di agevolazione statali, regionali, provinciali e di altra natura a valere sul Progetto oggetto di intervento, purché tale cumulo non superi l'ammontare massimo delle spese ammissibili e, fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti, a seconda del caso, dal Regolamento "de minimis" o dal Regolamento di esenzione. È ammesso anche il cumulo con altre forme di contribuzione comunitaria, a condizione che siano dirette a voci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del presente Avviso ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Reg. UE 1303/2013. È ammesso il cumulo con altre forme di garanzie pubbliche, fino al massimo dell'80% del valore del Finanziamento concesso. Qualora, nel periodo successivo alla presentazione della Domanda, ma antecedente alla concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale, il Soggetto Richiedente sia risultato beneficiario di altre forme agevolative, dovrà comunicare a Finlombarda la misura di incentivazione di cui è beneficiario, l'entità del contributo, le voci di costo oggetto del contributo.

5. Indipendentemente dalla scelta della Linea di intervento e dal regime di aiuto prescelto, l'agevolazione prevista dall'Iniziativa si compone necessariamente di: Contributo in conto capitale, espresso in percentuale sul totale delle Spese ammissibili e l'aiuto, espresso in ESL, relativo alla concessione della Garanzia che assiste il Finanziamento, il quale non costituisce aiuto. L'ESL dell'agevolazione sotto forma di garanzia, sia in Regolamento "de minimis" sia in Regolamento di esenzione, sarà determinata mediante il metodo di cui alla Decisione UE n° 182/2010, prorogata nel 2013 da parte della Commissione Europea.

6. Resta inteso che l'importo del Contributo in conto capitale concesso e quello del Finanziamento non possono complessivamente superare il valore del 100% delle Spese ammissibili.

7. Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

5.2. Regime di Aiuto per la Linea Investimenti Aziendali Fast

1. Il Contributo in conto capitale e la Garanzia si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo¹, come segue:

- a) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020

¹ 31 dicembre 2020 salvo proroghe.

- “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- b) per la quota di Garanzia nel Regolamento “*de minimis*”. L’ESL dell’agevolazione sotto forma di garanzia sarà determinato mediante il metodo di cui alla Decisione UE n° 182/2010.
2. In caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il Contributo in conto capitale:
- a) non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 punto 18 del Regolamento di esenzione alla data del 31 dicembre 2019;
- b) può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento “*de minimis*”, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati nei predetti regimi;
- c) può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all’art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- d) è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021;
3. La concessione delle agevolazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti sia per il Contributo in Conto Capitale sia per la Garanzia.
4. Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine² anche il Contributo in conto capitale verrà concesso nel Regolamento “*de minimis*”. In tal caso non sono applicabili le previsioni di cui al successivo art. 5.3 paragrafo 4.
5. Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, il Contributo in conto capitale e la Garanzia della Linea Investimenti Aziendali Fast saranno concessi, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, secondo le modalità di cui all’art.5.1.

² Cfr. nota precedente

6. Le agevolazioni di cui al presente Avviso saranno concesse nel rispetto degli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui al Decreto n. 115/2017.

5.3. Elementi essenziali inerenti le Domande concesse nell'ambito del Regolamento "de minimis"

1. Con riferimento alle Domande concesse nell'ambito del Regolamento "*de minimis*" trova applicazione quanto disciplinato nei seguenti paragrafi.

2. L'intervento agevolativo non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento "*de minimis*".

3. Sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 paragrafo 7 del Regolamento "*de minimis*" non potranno essere concesse agevolazioni che superino i massimali previsti dall'art. 2 del Regolamento "*de minimis*" e pertanto il Contributo in conto capitale e la Garanzia saranno concessi entro tali limiti, come definito nei successivi art. 11 (Caratteristiche dell'Agevolazione) per la Linea Sviluppo Aziendale, art. 16 (Caratteristiche dell'Agevolazione) per la Linea Rilancio Aree Produttive e art. 21 (Caratteristiche dell'Agevolazione) per la Linea Investimenti Aziendali Fast.

Nel rispetto delle regole di cumulo e di calcolo del pertinente massimale (rispettivamente art. 5 e 3 del Regolamento "*de minimis*"), qualora la concessione di nuovi Aiuti in "*de minimis*" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, al Soggetto Richiedente non è concessa alcuna agevolazione ai sensi del citato Regolamento.

4. Nel caso di Progetto presentato in Regolamento "*de minimis*", qualora si verificasse, in fase di concessione, il superamento del massimale previsto dal regolamento stesso, il Responsabile del procedimento, previa richiesta dell'impresa, potrà, con il parere positivo del Nucleo di valutazione, ammettere il progetto ai sensi del Regolamento di esenzione, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014.

5. L'agevolazione non può essere concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 6).

6. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se le eventuali nuove agevolazioni in "*de minimis*" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti le agevolazioni in "*de minimis*" precedentemente concesse a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Le agevolazioni in "*de minimis*" concesse legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittime. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo delle agevolazioni in "*de minimis*" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea

di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli Aiuti in "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'agevolazione in "de minimis" è ripartita proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

5.4. Elementi essenziali inerenti le domande concesse nell'ambito del Regolamento di esenzione

1. Le agevolazioni in Regolamento di esenzione sono concesse nel rispetto degli articoli da 1 a 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Non sono ammissibili Progetti che riguardino iniziative connesse alle attività previste all'articolo 1, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Non sono ammissibili, per le concessioni sino al 30 giugno 2021, le imprese in difficoltà (ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Regolamento di esenzione medesimo) al 31 dicembre 2019 sulla base della modifica al regolamento di esenzione apportata con Comunicazione C(2020) 4349 final. Decorso tale termine, salvo proroga, non sono ammissibili i beneficiari che risultano in difficoltà ai fini della concessione dell'Intervento Agevolativo.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

6. Soggetti Beneficiari

1. Possono presentare Domanda, per tutte le Linee, le PMI³ aventi un codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti categorie:

- C - Attività manifatturiere;
- F – Costruzioni;
- H - Trasporto e magazzinaggio;
- J - Servizi di informazione e comunicazione;
- M - Attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,

Indipendentemente dal codice ATECO primario di appartenenza possono presentare Domanda le PMI iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 ART. 13 bis.

2. Sono in ogni caso esclusi i Soggetti Richiedenti:

- a) aventi un codice ATECO primario di cui all'Allegato 2, in coerenza con la

³ Come definite all'articolo 1 del presente Avviso.

- programmazione regionale, la normativa nazionale e comunitaria di settore;
- b) che svolgano le seguenti categorie di attività:
- i. attività destinate alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali (ad es. carceri e centri di detenzione di qualunque tipo) o che violano i diritti umani;
 - ii. attività destinate alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e delle attrezzature correlate (ad es. costruzione, distribuzione e commercializzazione di apparecchiature per scommesse, videopoker, slot-machines, gestione di sale giochi e scommesse);
 - iii. attività attinenti la pornografia (sexy shop, editoria di settore, etc);
 - iv. attività destinate alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e attività che ne incentivano l'uso (ad es. sale per fumatori);
 - v. attività che implicino l'utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l'osservanza della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
 - vi. attività il cui impatto ambientale non risulti attenuato e/o compensato tramite misure appropriate ossia attività non in regola con la normativa vigente in materia ambientale;
 - vii. attività che sono proibite dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
 - viii. l'acquisto di licenze o diritti di sfruttamento di risorse minerarie;
 - ix. attività di puro sviluppo immobiliare;
 - x. attività di natura puramente finanziaria (ad es. l'acquisto di azioni o di altri prodotti finanziari);
 - xi. holding finanziaria la cui unica attività economica è quella di detenere e gestire il portafoglio di partecipazioni di capitale e/o investimenti in altre società;
3. I requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi n. 1 e 2 del presente articolo devono essere posseduti al momento di presentazione della Domanda.
4. I Soggetti Richiedenti devono inoltre, pena l'inammissibilità della Domanda:
- a) avere, alla data di presentazione della Domanda, sede operativa in Lombardia (come risultante da visura camerale) o obbligarsi a istituire una sede operativa in Lombardia entro e non oltre la data di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale;
 - b) essere già costituiti, iscritti al Registro delle Imprese ed attivi da almeno 24 (ventiquattro) mesi alla data di presentazione della Domanda. Le imprese non residenti

nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle Imprese.

5. **Sono esclusi dall'Iniziativa** i Soggetti Richiedenti:
- a) che non posseggano una situazione di regolarità contributiva come risultante dalla certificazione di regolarità contributiva (DURC) ai fini della concessione dell'intervento Agevolativo;
 - b) con cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 in capo ai legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 ;
 - c) in caso di applicazione del Regolamento "de minimis", che siano classificabili come Imprese Insolventi;
 - d) in caso di applicazione del Regolamento di Esenzione, per le concessioni sino al 30 giugno 2021, che si qualificano come Imprese in difficoltà (ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Regolamento di esenzione medesimo) al 31 dicembre 2019 sulla base della modifica al Regolamento di esenzione apportata con Comunicazione C(2020) 4349 final. Decorso tale termine, salvo proroga, non sono ammissibili i Soggetti Richiedenti che risultino in difficoltà;
 - e) in caso di applicazione del Quadro Temporaneo, che si qualificano come Imprese in difficoltà (ai sensi della definizione riportata all'articolo 2 paragrafo 18 del Regolamento di esenzione medesimo) al 31 dicembre 2019.

LINEA SVILUPPO AZIENDALE

7. Caratteristiche dei Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili alla Linea Sviluppo Aziendale i soli Progetti realizzati nel territorio della Regione Lombardia.
2. Sono ammissibili i Progetti con spese non inferiori ad Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00).
3. Qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento di esenzione, il limite massimo di spese ammissibili alla Linea Sviluppo Aziendale è pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).
4. Qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento "de minimis", il limite massimo di spese ammissibili alla Linea Sviluppo Aziendale è pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
5. Alla Domanda, dovrà essere allegata una relazione redatta ai sensi dell'art. 23 (Presentazione delle Domande) del presente Avviso, che illustri il Progetto e le spese che si

intendono sostenere.

6. Qualora il Soggetto Richiedente opti per il Regime di esenzione, i Progetti dovranno consistere in un investimento coerente con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 17⁴. Di tali caratteristiche si dovrà dare evidenza nella relazione di cui al paragrafo precedente. Qualora il Soggetto Richiedente opti per il Regolamento “*de minimis*”, tali caratteristiche non sono necessarie e non ne andrà data evidenza nella relazione.

7. I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione⁵ con una delle Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”⁶ di seguito indicate:

- a. aerospazio;
- b. agroalimentare;
- c. eco-industria;
- d. industrie creative e culturali;
- e. industria della salute;
- f. manifatturiero avanzato;
- g. mobilità sostenibile,

I Progetti potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015 e s.m.i..

⁴ Si riportano di seguito il dispositivo dei commi 3 e 4 dell’art. 17:

“comma 3.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento

esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente

il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell’acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

— gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,

— l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

Comma 4

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;

b) sono considerati ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;

d) figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.”

⁵ Si intende l’appartenenza dell’attività dell’impresa ad una Aree di specializzazione o la produzione di un bene o servizio che interessi il Progetto presentato destinato ad un mercato appartenente ad una delle Aree di specializzazione.

⁶ Approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013 ed integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015 e s.m.i.. Le Aree di specializzazione sono declinate in macrotematiche di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014 e s.m.i. Maggiori approfondimenti sulle tematiche strategiche sono disponibili sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia (www.openinnovation.regione.lombardia.it) nell’ambito della Community S3.

8. I Progetti devono in ogni caso essere coerenti con le finalità espresse all'articolo 2.

8. Progetti Incentivati

1. Nell'ambito della Linea Sviluppo Aziendale, otterranno un incentivo superiore in termini di Contributo in conto capitale, secondo l'intensità definita al successivo art. 11 (Caratteristiche dell'Agevolazione), le seguenti categorie di Progetti:
- Progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla legge regionale n. 26/2015, di cui all'allegato 4;
 - Progetti ad elevata capacità aggregativa dimostrata mediante l'appartenenza a un contratto di rete, come rilevabile da visura camerale;
 - Progetti che comprendano l'implementazione di sistemi di certificazione ambientale delle organizzazioni, dei processi produttivi e/o dei prodotti ⁷;
 - Progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti sviluppati sull'area espositiva "Expo".

9. Termine di realizzazione dei Progetti

1. I Progetti inerenti la Linea Sviluppo Aziendale devono essere realizzati nel termine massimo di 15 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia, ai sensi dell'art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale).
2. È fatta salva la possibilità di proroga fino a 2 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il termine massimo del 30 maggio 2023. La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, ottenuta la delibera positiva dei Soggetti Finanziatori, su richiesta formale dei Soggetti Beneficiari presentata sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione dei Progetti.

10. Spese ammissibili

1. Sono ammesse alla Linea Sviluppo Aziendale le seguenti tipologie di spesa, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione della Domanda⁸ e sino al

⁷ Gli strumenti di certificazione ambientale possono, a solo titolo esemplificativo, così riassumersi:

- sistemi di gestione ambientale (EMAS e ISO14001);
- etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO 14024, es. EU Eco-label);
- autodichiarazioni ambientali (ISO Tipo II, disciplinate dalla Norma ISO 14021, es. Mobius loop);
- dichiarazioni Ambientali di Prodotto (ISO Tipo III, disciplinate dalla Norma ISO 14025);
- marchi ed etichettature obbligatori (es. etichettature di risparmio energetico).

⁸ In caso di applicazione del Regolamento "*de minimis*" le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda. In caso di applicazione del Regolamento di esenzione i Progetti devono essere avviati dopo la presentazione della Domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si

termine ultimo per la realizzazione del Progetto come definito al precedente articolo purché funzionali alla realizzazione del Progetto stesso:

- a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
- d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica.

2. Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% del totale delle spese ammissibili e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento di cui alle lettere a) e b).

3. Con riferimento alle spese di cui al precedente paragrafo 1, qualora la spesa non sia afferente in maniera esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente, dovrà indicare in sede di presentazione della Domanda, la corrispondente percentuale di costo da imputare al Progetto.

4. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 lettere a), b) e c), sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di materiale usato, ad eccezione fatta degli arredi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b. il materiale usato sia oggetto di una perizia di stima che attesti che il prezzo non sia superiore al suo valore di mercato, che sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano conformi alle norme e agli standard pertinenti,

secondo le modalità e le condizioni previste nelle Linee Guida per la Rendicontazione.

5. Le spese sono ammissibili se effettivamente sostenute e quietanzate prima della scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al precedente art. 9 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), salvo proroga, e in ogni caso entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, ossia entro il 30 maggio 2023.

11. Caratteristiche dell'Agevolazione

1. Per la Linea Sviluppo Aziendale, l'Intervento Agevolativo si compone necessariamente di un Finanziamento a medio lungo termine, assistito da una Garanzia, e da un Contributo in

verificati prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

conto capitale.

2. L'ammontare massimo del Contributo in conto capitale e del Finanziamento assistito dalla Garanzia sarà definito sulla base della tipologia di Progetto, del regime di aiuto selezionato, della dimensione dell'investimento, della classe dimensionale del Soggetto Richiedente secondo le seguenti modalità:

Progetti standard


Regolamento "de minimis"		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Spese presentate in Domanda fino a 1M€ incluso	10% delle Spese Ammissibili	90% delle Spese Ammissibili
Spese presentate in Domanda superiori a 1 M€ e fino a 2 M€ inclusi	5% delle Spese Ammissibili	95% delle Spese Ammissibili
Spese presentate in Domanda superiori a 2 M€	Non ammissibile a valere sul Regolamento <i>de minimis</i>	
Regolamento di esenzione		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Piccola Impresa	10% delle Spese Ammissibili	90% delle Spese Ammissibili
Media Impresa	5% delle Spese Ammissibili	95% delle Spese Ammissibili

Progetti Incentivati ai sensi dell'art. 8 (Progetti Incentivati)

Regolamento "de minimis"		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Spese presentate in Domanda fino a 1M€ incluso	15% delle Spese Ammissibili	85% delle Spese Ammissibili
Spese presentate in Domanda superiori a 1 M€ e fino a 2 M€ inclusi	5% delle Spese Ammissibili	95% delle Spese Ammissibili
Spese presentate in Domanda superiori a 2 M€	Non ammissibile a valere sul Regolamento <i>de minimis</i>	
Regolamento di esenzione		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Piccola Impresa	15% delle Spese Ammissibili	85% delle Spese Ammissibili
Media Impresa	5% delle Spese Ammissibili	95% delle Spese Ammissibili

	Ammissibili	Ammissibili
--	-------------	-------------

Le spese presentate in fase di Domanda si intendono ammissibili fino alla verifica della rendicontazione di spesa.



11. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale

1. A parziale copertura dei costi sostenuti per realizzare il Progetto, Regione Lombardia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al successivo art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale), provvederà a concedere un Contributo in conto capitale.
2. L'erogazione del Contributo in conto capitale verrà effettuata da Finlombarda secondo le modalità descritte all'art. 29 (Modalità e tempi per l'Erogazione dell'Agevolazione).
3. L'intensità di aiuto relativa alla concessione del Contributo in conto capitale è calcolata, sull'importo delle spese ammesse.

11. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia

11. B.1 - Finanziamento

1. Ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un Finanziamento con l'utilizzo di risorse di Finlombarda, anche a valere su provvista BEI, e degli Intermediari Convenzionati.
2. Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.
3. Il Finanziamento è composto per:
 - a) il 50% dalle suddette risorse apportate da Finlombarda;
 - b) il 50% da risorse apportate dall'Intermediario Convenzionato.

4. L'ammontare del Finanziamento verrà, in ogni caso, determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento) e sarà compreso, tra un importo minimo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) e un importo massimo pari a Euro 2.850.000,00 (duemilionioctococinquantamila/00).
5. La durata del Finanziamento è compresa, tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al paragrafo successivo.
6. Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 18 mesi, oltre la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (1° marzo, 1° settembre) successiva alla data di erogazione.
7. In caso di richiesta di proroga del termine ultimo di realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. 9 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), i Soggetti Finanziatori dovranno assumere propria delibera valutando gli effetti sul Finanziamento concesso.
8. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti Finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi, ai sensi dell'art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento); esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, al Tasso d'Interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Richiedente da ciascun Soggetto Finanziatore.

11. B.2 - Garanzia

1. La Garanzia è rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti Beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti Finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.
2. La Garanzia è prestata a titolo gratuito e nel rispetto delle previsioni del regime di aiuto selezionato dal Soggetto Beneficiario.
3. La Garanzia:
 - a. si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
 - b. copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
 - c. è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.

4. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
 - a. nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, per un importo massimo garantibile non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
 - b. nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5 % dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
 - c. nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti Finanziatori, del Fondo di Garanzia.
5. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati sono indicate nell'Accordo Intermediari, pubblicato sul sito internet www.finlombarda.it.
6. L'intensità di aiuto della Garanzia, espresso in ESL, sarà determinato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 del MISE ed è stimabile in circa il 5% del totale delle Spese ammissibili⁹. L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto Beneficiario.
7. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita la rivalsa nei confronti del Soggetto Beneficiario attivando le più idonee procedure amministrative.

12. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

1. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, da parte degli Intermediari Convenzionati anche nell'interesse di Finlombarda e per l'importo relativo sia alla quota Finlombarda che quota Intermediario Convenzionato.
2. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.
3. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto Beneficiario.

LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE

13. Caratteristiche dei Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili alla Linea Rilancio Aree Produttive i soli Progetti realizzati nel

⁹ La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata, e di tassi al momento di pubblicazione del presente Avviso. In sede di istruttoria sarà definito il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia.

territorio della Regione Lombardia.

2. Sono ammissibili i Progetti con spese non inferiori ad Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00).
3. Qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento di esenzione, le spese massime ammissibili alla Linea Rilancio Aree Produttive sono pari ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00)
4. Qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento “*de minimis*”, le spese massime ammissibili alla Linea Rilancio Aree Produttive sono pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
5. In sede di presentazione della Domanda, dovrà essere allegata:
 - a. una relazione redatta ai sensi dell’art. 23 (Presentazione delle domande) del presente Avviso, che illustri il Progetto e le relative spese che si intendono sostenere;
 - b. una dichiarazione del Comune o dei Comuni sui cui confini amministrativi è programmato l’intervento, che attesti l’inutilizzo da almeno un anno dell’Area Produttiva e/o dell’immobile, mediante informazioni in proprio possesso (a solo titolo esemplificativo dichiarazioni di inizio e fine attività, dati camerali, dichiarazioni fiscali, verbali di polizia municipale che testimonino i fatti, dichiarazioni del potenziale venditore dell’area/immobile, etc.);
 - c. in alternativa a quanto previsto al punto b), prova documentale di appartenenza dell’Area Produttiva e/o dell’immobile agli elenchi delle aree dismesse, predisposti da Regione Lombardia a seguito del censimento attuativo della legge regionale 11 marzo 2005, N. 12 e s.m.i.¹⁰
6. Qualora il Soggetto Richiedente opti per il Regime di esenzione, i Progetti dovranno consistere in un investimento coerente con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 17¹¹. Di

¹⁰ E’ possibile consultare gli elenchi divisi per provincia delle aree dismesse sul sito istituzionale di Regione Lombardia. Tutte le informazioni riguardanti il Sistema Informativo Territoriale sono disponibili attraverso il Geoportale regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it).

¹¹ Si riportano di seguito il dispositivo dei commi 3 e 4 dell’art. 17:

“comma 3.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente

il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell’acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,
- l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

Comma 4

tali caratteristiche si dovrà dare evidenza nella relazione di cui al paragrafo precedente. Qualora il Soggetto Richiedente opti per il Regime “*de minimis*”, tali caratteristiche non sono necessarie e non se ne darà evidenza nella relazione.

7. I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione¹² con una delle Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”¹³ di seguito indicate:

- a. aerospazio;
- b. agroalimentare;
- c. eco-industria;
- d. industrie creative e culturali;
- e. industria della salute;
- f. manifatturiero avanzato;
- g. mobilità sostenibile.

I Progetti potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015 e s.m.i..

8. I Progetti devono in ogni caso essere coerenti con le finalità espresse all’articolo 2.

14. Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili

1. I Progetti inerenti la Linea Rilancio Aree Produttive devono essere realizzati nel termine massimo di 18 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia, ai sensi dell’art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale).

2. È fatta salva la possibilità di proroga fino a 2 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il termine massimo del 30 maggio 2023. La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, ottenuta la delibera positiva dei Soggetti Finanziatori, su richiesta formale dei Soggetti Beneficiari presentata sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione dei Progetti.

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- d) figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.”

¹² Si intende l’appartenenza dell’attività dell’impresa ad una Aree di specializzazione o la produzione di un bene o servizio che interessi il Progetto presentato destinato ad un mercato appartenente ad una delle Aree di specializzazione.

¹³ Approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013 ed integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015 e s.m.i... Le Aree di specializzazione sono declinate in macrotematiche di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014 e s.m.i. Maggiori approfondimenti sulle tematiche strategiche sono disponibili sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia (www.openinnovation.regione.lombardia.it) nell’ambito della Community S3.

15. Spese ammissibili

1. Nell'ambito dei Progetti ammissibili, per la Linee Rilancio Aree Produttive, possono essere ammesse le seguenti tipologie di spesa, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione della Domanda¹⁴ e sino al termine ultimo per la realizzazione del Progetto come definito al precedente articolo purché funzionali alla realizzazione del Progetto stesso:

- a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
- d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica;
- e) acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all'esercizio dell'impresa;

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno superare complessivamente il 50% del totale delle spese ammissibili e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate all'installazione e all'utilizzo dei beni oggetti di investimento di cui alle lettere a), b) e c).

2. Con riferimento alle spese di cui al precedente paragrafo 1, qualora la spesa non sia afferente in maniera esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente, dovrà indicare in sede di presentazione della Domanda, la corrispondente percentuale di costo da imputare al Progetto.

3. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 lettere a), b) e c), sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di materiale usato, ad eccezione fatta per gli arredi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b. il materiale usato sia oggetto di una perizia di stima che attesti che il prezzo non sia superiore al suo valore di mercato, che sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano conformi alle norme e agli standard pertinenti.

¹⁴ In caso di applicazione del Regolamento "de minimis" le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda. In caso di applicazione del Regolamento di esenzione i Progetti devono essere avviati dopo la presentazione della Domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

secondo le modalità e le condizioni previste nelle Linee Guida per la Rendicontazione.

4. L'acquisto di edifici già costruiti costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso all'Investimento e alle seguenti condizioni:

- a. che sia presentata una perizia giurata di stima che attesti il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del Beneficiario;
- b. che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario,

secondo le modalità e le condizioni previste nelle Linee Guida per la Rendicontazione.

5. Le spese sono ammissibili se effettivamente sostenute e quietanzate entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, ossia entro il 30 maggio 2023.

6. Le spese sono ammissibili se effettivamente sostenute e quietanzate prima della scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al precedente art. 14 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), salvo proroga e in ogni caso entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, ossia entro il 30 maggio 2023.

16. Caratteristiche dell'Agevolazione

1. Per la Linea Rilancio Aree Produttive, l'Intervento Agevolativo si compone necessariamente di un Finanziamento a medio lungo termine, assistito da una Garanzia, e da un Contributo in conto capitale. In particolare:


- a. per le voci di spesa ammissibile di cui all'art. 15 (Spese ammissibili) paragrafo 1 lettere a), b) e c), si compone di un Finanziamento a medio lungo termine assistito da una Garanzia e da un Contributo in conto capitale.
- b. per le voci di spesa ammissibile di cui all'art. 15 (Spese ammissibili) paragrafo 1 lettere d) e e), si compone di un Contributo in conto capitale.

2. L'ammontare massimo del Contributo in conto capitale e del Finanziamento assistito dalla Garanzia sarà definito sulla base, della tipologia di Progetto, del regime di aiuto selezionato, della dimensione dell'investimento, della classe dimensionale del Soggetto Richiedente secondo le seguenti modalità:

Regolamento "de minimis"		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)

Spese presentate in Domanda fino a 1M€ incluso	15% di tutte le Spese Ammissibili di cui all'art. 15	85% delle Spese Ammissibili di cui all'art. 15 paragrafo 1 lettere a) b) e c)
Spese presentate in Domanda superiori a 1 M€ e fino a 2 M€ inclusi	5% di tutte le Spese Ammissibili di cui all'art. 15	95% delle Spese Ammissibili di cui all'art. 15 paragrafo 1 lettere a) b) e c)
Spese presentate in Domanda superiori a 2 M€	Non ammissibile a valere sul Regolamento <i>de minimis</i>	
Regolamento di esenzione		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Piccola Impresa	15% di tutte le Spese Ammissibili di cui all'art. 15	85% delle Spese Ammissibili di cui all'art. 15 paragrafo 1 lettere a) b) e c)
Media Impresa	5% di tutte le Spese Ammissibili di cui all'art. 15	95% delle Spese Ammissibili di cui all'art. 15 paragrafo 1 lettere a) b) e c)

Le spese previste in sede di presentazione della Domanda si intendono ammissibili fino alla verifica della rendicontazione di spesa.



16. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale

1. Con riferimento alle voci di spesa ammissibile di cui all'art. 15 (Spese ammissibili), a

parziale copertura dei costi sostenuti per realizzare il Progetto, Regione Lombardia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al successivo art. 27, provvederà a concedere un Contributo in conto capitale.

2. L'erogazione del Contributo in conto capitale verrà effettuata da Finlombarda secondo le modalità descritte all'art. 29 (Modalità e tempi per l'Erogazione dell'Agevolazione).

3. L'intensità di aiuto relativa alla concessione del Contributo in conto capitale è calcolata, sull'importo delle spese ammesse.

16. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia

16. B.1 - Finanziamento

1. Con riferimento alle voci di spesa ammissibile di cui all'art. 15 (Spese ammissibili) paragrafo 1 lettere a), b) e c), ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un Finanziamento con l'utilizzo di risorse di Finlombarda, anche a valere su provvista BEI, e degli Intermediari Convenzionati.

2. Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.

3. Il Finanziamento è composto per:

- a) il 50% dalle suddette risorse apportate da Finlombarda;
- b) il 50% da risorse apportate dall'Intermediario Convenzionato.

4. L'ammontare del Finanziamento verrà in ogni caso determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui all' art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento) e sarà compreso, tra un importo minimo pari a Euro 50.000 (cinquantamila/00) e un importo massimo pari a Euro 2.850.000 (duemilionioottococinquantamila /00).

5. La durata del Finanziamento è compresa, tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al paragrafo successivo.

6. Per quanto riguarda la Linea Rilancio Aree Produttive, il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 18 mesi, oltre la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (1° marzo, 1° settembre) successiva alla data di erogazione.

7. In caso di richiesta di proroga del termine ultimo di realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. 14 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), i Soggetti Finanziatori dovranno assumere propria delibera valutando gli effetti sul Finanziamento concesso.

8. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti Finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi, ai sensi dell'art. 260 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento); esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, al Tasso di Interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto

Richiedente da ciascun Soggetto Finanziatore.

16. B.2 - Garanzia

1. La Garanzia è rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti Beneficiari dell'importo dovuto ai Soggetti Finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.
2. La Garanzia è prestata a titolo gratuito e nel rispetto delle previsioni del regime di aiuto selezionato dal Soggetto Beneficiario.
3. La Garanzia:
 - a. si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
 - b. copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento,
 - c. è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento,
4. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
 - a. nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, per un importo massimo garantibile non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento,
 - b. nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
 - c. Nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti Finanziatori, del Fondo di Garanzia.
5. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati sono indicate nell'Accordo Intermediari, pubblicato sul sito internet www.finlombarda.it.
6. L'intensità di aiuto della Garanzia, espresso in ESL, sarà determinato mediante il

metodo di cui alla decisione n° 182/2010 del MISE¹⁵ ed è stimabile in circa il 5% del totale delle Spese ammissibili¹⁶. L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto Beneficiario.

7. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita la rivalsa nei confronti del Soggetto Beneficiario attivando le più idonee procedure amministrative.

17. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

1. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, da parte degli Intermediari Convenzionati anche nell'interesse di Finlombarda e per l'importo relativo sia alla quota Finlombarda che alla quota Intermediario Convenzionato.

2. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.

3. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto Beneficiario.

LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST

18. Caratteristiche dei Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili alla Linea Investimenti Aziendali Fast i soli Progetti realizzati nel territorio della Regione Lombardia.

2. Sono ammissibili i Progetti con spese non inferiori ad Euro 100.000,00 (centomila/00) e nel limite massimo di spese ammissibili pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00).

3. Alla Domanda, dovrà essere allegata una relazione redatta ai sensi dell'art. 23 (Presentazione delle Domande) del presente Avviso, che illustri il Progetto e le spese che si intendono sostenere.

4. Qualora, decorso il termine di validità del Quadro temporaneo, il Soggetto Richiedente opti per il Regime di esenzione, i Progetti dovranno consistere in un investimento coerente con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 17¹⁷. Di tali caratteristiche si dovrà dare evidenza

¹⁵ L'aiuto, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa.

¹⁶ La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata, e di tassi al momento di pubblicazione del presente Avviso. In sede di istruttoria sarà definito il valore puntuale dell'ESL associato alla garanzia.

¹⁷ Si riportano di seguito il dispositivo dei commi 3 e 4 dell'art. 17:

“comma 3.

Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento

esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente

il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nella relazione di cui al paragrafo precedente. Qualora il Soggetto Richiedente opti per il Regime “de minimis”, tali caratteristiche non sono necessarie e non se ne darà evidenza nella relazione.

5. I Progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione¹⁸ con una delle Aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3)”¹⁹ di seguito indicate:

- a. aerospazio;
- b. agroalimentare;
- c. eco-industria;
- d. industrie creative e culturali;
- e. industria della salute;
- f. manifatturiero avanzato;
- g. mobilità sostenibile,

I Progetti potranno, altresì, afferire a più aree di specializzazione nell’ambito di progettualità trasversali, cosiddette di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella D.G.R. n. X/3336 del 27 marzo 2015 e s.m.i..

6. I Progetti devono in ogni caso essere coerenti con le finalità espresse all’articolo 2.

19. Termine di realizzazione dei Progetti

1. I Progetti inerenti la Linea Investimenti Aziendali Fast devono essere realizzati nel termine massimo di 8 mesi a partire dalla data del decreto di concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia, ai sensi dell’art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale).

2. È fatta salva la possibilità di proroga fino a 2 mesi aggiuntivi e, comunque, entro il

— lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

— gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente,

— l’operazione avviene a condizioni di mercato.

Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. La semplice acquisizione di quote di un’impresa non è considerata un investimento.

Comma 4

Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
- b) sono considerati ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- d) figurano nell’attivo di bilancio dell’impresa per almeno tre anni.”

¹⁸ Si intende l’appartenenza dell’attività dell’impresa ad una Aree di specializzazione o la produzione di un bene o servizio che interessi il Progetto presentato destinato ad un mercato appartenente ad una delle Aree di specializzazione.

¹⁹ Approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013 ed integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015 e s.m.i.. Le Aree di specializzazione sono declinate in macrotematiche di cui alla D.G.R. n. X/2472 del 7 ottobre 2014 e s.m.i. Maggiori approfondimenti sulle tematiche strategiche sono disponibili sulla piattaforma Open Innovation di Regione Lombardia (www.openinnovation.regione.lombardia.it) nell’ambito della Community S3.

termine massimo del 30 maggio 2023. La proroga potrà essere concessa dal Responsabile del procedimento di Regione Lombardia, ottenuta la delibera positiva dei Soggetti Finanziatori, su richiesta formale dei Soggetti Beneficiari presentata sino a 60 giorni prima del termine ultimo per la realizzazione dei Progetti.

20. Spese ammissibili

1. Sono ammesse alla Linea Investimenti Aziendali Fast le seguenti tipologie di spesa, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione della Domanda²⁰ e sino al termine ultimo per la realizzazione del Progetto come definito al precedente articolo purché funzionali alla realizzazione del Progetto stesso:

- a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
- b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware);
- c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
- d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica;
- e) ulteriori tipologie di spese nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili:
 - i. macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
 - ii. sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori connessi alle esigenze normative in ambito sanitario;
 - iii. interventi strutturali all'impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
 - iv. rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di/per lavoro connessi alle esigenze normative in ambito sanitario;
 - v. spese di consulenza riferite ai punti precedenti.

2. Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% del totale delle spese ammissibili e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni oggetto di investimento di cui alle lettere a) e b).

3. Con riferimento alle spese di cui al precedente paragrafo 1, qualora la spesa non sia afferente in maniera esclusiva al Progetto, il Soggetto Richiedente, dovrà indicare in sede di presentazione della Domanda, la corrispondente percentuale di costo da imputare al Progetto.

²⁰ In caso di applicazione del Quadro Temporaneo e/o del Regolamento "de minimis" le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della Domanda. In caso di applicazione del Regolamento di esenzione i Progetti devono essere avviati dopo la presentazione della Domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

4. Con riferimento alle spese di cui al paragrafo 1 lettere a), b) e c), sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di materiale usato, ad eccezione fatta degli arredi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il venditore rilasci una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non abbia beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b. il materiale usato sia oggetto di una perizia di stima che attesti che il prezzo non sia superiore al suo valore di mercato, che sia inferiore al costo di materiale simile nuovo e che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito siano conformi alle norme e agli standard pertinenti,

secondo le modalità e le condizioni previste nelle Linee Guida per la Rendicontazione.

5. Le spese sono ammissibili se effettivamente sostenute e quietanzate prima della scadenza del termine per la conclusione del Progetto di cui al precedente art. 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), salvo proroga e in ogni caso entro il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento comunitario, ossia entro il 30 maggio 2023.

21. Caratteristiche dell'Agevolazione


1. Per la Linea Investimenti Aziendali Fast, l'Intervento Agevolativo si compone necessariamente di un Finanziamento a medio lungo termine, assistito da una Garanzia, e da un Contributo in conto capitale.

2. L'ammontare massimo del Contributo in conto capitale e del Finanziamento assistito dalla Garanzia sarà definito sulla base del regime di aiuto secondo le seguenti modalità:

Domande concesse entro il 31 dicembre 2020 (salvo proroga del Quadro Temporaneo)		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Spese presentate in Domanda fino a 800k€ incluso	15% delle Spese Ammissibili	85% delle Spese Ammissibili
Al termine di validità del Quadro Temporaneo - Regolamento "de minimis"		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70% da Garanzia)
Spese presentate in Domanda fino a 800k€ incluso	15% delle Spese Ammissibili	85% delle Spese Ammissibili
Al termine di validità del Quadro Temporaneo - Regolamento di esenzione		
	Contributo in conto capitale	Finanziamento (assistito al 70%)

		da Garanzia)
Piccola Impresa	15% delle Spese Ammissibili	85% delle Spese Ammissibili
Media Impresa	5% delle Spese Ammissibili	95% delle Spese Ammissibili

Le spese presentate in fase di Domanda si intendono ammissibili fino alla verifica della rendicontazione di spesa.



21. A - Caratteristiche del Contributo in conto capitale

1. A parziale copertura dei costi sostenuti per realizzare il Progetto, Regione Lombardia, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al successivo art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale), provvederà a concedere un Contributo in conto capitale.
2. L'erogazione del Contributo in conto capitale verrà effettuata da Finlombarda secondo le modalità descritte all'art. 29 (Modalità e tempi per l'Erogazione dell'Agevolazione).
3. L'intensità di aiuto relativa alla concessione del Contributo in conto capitale è calcolata, sull'importo delle spese ammesse.

21. B - Caratteristiche del Finanziamento assistito da Garanzia

21. B.1 - Finanziamento

1. Ai Soggetti Richiedenti verrà concesso un Finanziamento con l'utilizzo di risorse di Finlombarda, anche a valere su provvista BEI, e degli Intermediari Convenzionati.

2. Il Finanziamento non costituisce aiuto, in quanto concesso a condizioni di mercato.
3. Il Finanziamento è composto per:
 - c) il 50% dalle suddette risorse apportate da Finlombarda;
 - d) il 50% da risorse apportate dall'Intermediario Convenzionato.
4. L'ammontare del Finanziamento verrà, in ogni caso, determinato in base all'esito dell'istruttoria di cui all'art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento) e sarà compreso, tra un importo minimo pari a Euro 85.000,00(ottantacinquemilamila/00) e un importo massimo pari a Euro 760.000,00 (settecentosessantamila/00).
5. La durata del Finanziamento è compresa, tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale periodo di pre-ammortamento di cui al paragrafo successivo.
6. Il periodo di pre-ammortamento potrà avere una durata massima di 18 mesi, oltre la frazione di periodo necessaria per raggiungere la prima scadenza utile (1° marzo, 1° settembre) successiva alla data di erogazione.
7. In caso di richiesta di proroga del termine ultimo di realizzazione del Progetto ai sensi dell'art. 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili), i Soggetti Finanziatori dovranno assumere propria delibera valutando gli effetti sul Finanziamento concesso.
8. Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti Finanziatori a valere sulle proprie risorse sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria economico-finanziaria condotta dagli stessi, ai sensi dell'art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento); esso sarà pari, per il periodo di pre-ammortamento e ammortamento, al Tasso d'Interesse che sarà determinato in funzione del livello di rischio assegnato al Soggetto Richiedente da ciascun Soggetto Finanziatore.

21. B.2 - Garanzia

1. La Garanzia è rilasciata a favore dei Soggetti Finanziatori e nell'interesse dei Soggetti Beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti Beneficiari, dell'importo dovuto ai Soggetti Finanziatori a titolo di Finanziamento ed opera nei limiti di cui al presente articolo.
2. La Garanzia è prestata a titolo gratuito e nel rispetto delle previsioni del regime di aiuto selezionato dal Soggetto Beneficiario.
3. La Garanzia:
 - a. si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previa intimazione di pagamento al debitore;
 - b. copre l'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, calcolata al trentesimo

- giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
- c. è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento sino al centoventesimo giorno successivo al termine previsto dal piano di ammortamento.
4. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
- a. nel limite, con riferimento a ciascun Finanziamento, del 70% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti Finanziatori nei confronti del Soggetto Beneficiario, per un importo massimo garantibile non superiore al 70% dell'importo di ciascun Finanziamento;
- b. nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell'importo dei Finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'Iniziativa, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
- c. nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti Finanziatori, del Fondo di Garanzia.
5. I dettagli sui rapporti e le procedure operative finalizzate al funzionamento della Garanzia intercorrenti tra Finlombarda e gli Intermediari Convenzionati sono indicate nell'Accordo Intermediari, pubblicato sul sito internet www.finlombarda.it.
6. L'intensità di aiuto della Garanzia, espresso in ESL, sarà determinato mediante il metodo di cui alla decisione n° 182/2010 del MISE ed è stimabile in circa il 5% del totale delle Spese ammissibili²¹. L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto Beneficiario.
7. Nel caso di escussione della Garanzia, Regione Lombardia esercita la rivalsa nei confronti del Soggetto Beneficiario attivando le più idonee procedure amministrative.

22. Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento

1. A supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie, di natura reale o personale, da parte degli Intermediari Convenzionati anche nell'interesse di Finlombarda e per l'importo relativo sia alla quota Finlombarda che quota Intermediario Convenzionato.
2. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite solo per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.
3. Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto Beneficiario.

²¹ La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata, e di tassi al momento di pubblicazione del presente Avviso. In sede di istruttoria sarà definito il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

23. Presentazione delle Domande

1. La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del giorno 22 settembre 2020 e sino al 30 giugno 2021, data di chiusura dello sportello.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle Domande saranno definiti nel manuale appositamente predisposto che verrà reso disponibile all'interno di SiAge.

2. Prima di presentare Domanda, tutti i Soggetti Richiedenti devono:

- a) possedere un indirizzo di posta elettronica certificata PEC;
- b) registrarsi (fase di registrazione) ai fini del rilascio delle credenziali di accesso a SiAge;
- c) successivamente, provvedere all'inserimento delle proprie informazioni (fase di profilazione) su SiAge;
- d) attendere la validazione, da parte del sistema di avvenuta corretta registrazione; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La profilazione del Soggetto Richiedente può essere effettuata in qualsiasi momento esclusivamente dal Legale rappresentante del Soggetto Richiedente stesso, indipendentemente dalla tempistica stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di SiAge è a esclusiva cura e responsabilità del Soggetto Richiedente.

3. La compilazione di tutti i moduli informatici che compongono la Domanda e la presentazione della Domanda stessa sono ad esclusiva cura e responsabilità del Legale rappresentante del Soggetto Richiedente e, a tal fine, non sono ammessi conferimenti di mandati e/o procure speciali a soggetti terzi.

In fase di presentazione della Domanda, sono richieste le seguenti informazioni:

- a) informazioni generali relative al Soggetto Richiedente;
- b) descrizione dell'attività del Soggetto Richiedente;
- c) relazione contenente finalità e descrizione del Progetto;
- d) informazioni relative al calcolo della dimensione d'impresa (effettivi, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate e associate);
- e) codice di attività primario in cui si opera (Codice Ateco 2007);
- f) indicazione della Linea per la quale si presenta Domanda (Linea Sviluppo Aziendale, Linea Rilancio Aree Produttive, Linea Investimenti Aziendali Fast);
- g) eventuale indicazione, nel caso di Linea Sviluppo Aziendale, della tipologia di Progetto

- Incentivato;
- h) indicazione del Regime di Aiuto selezionato ai fini della concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia pubblica;
 - i) informativa prevista dall'Allegato 1 al presente Avviso attestante la relazione del Progetto con una delle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" approvata con D.G.R. n. X/1051 del 05/12/2013 ed integrata con le DD.G.R. n. X/2146 del 11/07/2014 e n. X/3486 del 24 aprile 2015 e s.m.i.;
 - j) indicazione dell'ammontare complessivo del Progetto d'investimento oggetto della Domanda;
 - k) indicazione dell'ammontare dell'Intervento Agevolativo richiesto e dell'importo relativo alla sola quota di Finanziamento;
 - l) indicazione della percentuale di anticipo richiesta ai fini dell'erogazione della prima tranche del Finanziamento;
 - m) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).
4. Al termine della compilazione *on line* della Domanda, il Legale rappresentante del Soggetto Richiedente, attraverso caricamento elettronico su SiAge, deve provvedere, ad allegare la documentazione dettagliata all'Allegato 3 al presente Avviso. Nell'apposita sezione di SiAge verrà comunque resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente Avviso.
5. SiAge genererà un modulo di Domanda ("Modulo di adesione") che deve essere opportunamente sottoscritto mediante apposizione di Firma elettronica (così come definita all'art. 1 "Definizioni") da parte del legale rappresentante del Soggetto Richiedente e caricato elettronicamente su SiAge.
6. La Domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il Soggetto Richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione on line del sistema informativo.
7. Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione,

Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione all'Avviso dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

8. Le Domande devono essere trasmesse e protocollate elettronicamente seguendo le fasi riportate ai precedenti paragrafi da 1 a 7. Ai fini della verifica della data di presentazione della Domanda, farà fede incontrovertibilmente la data e l'ora di protocollazione elettronica da parte di SiAge.

9. La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui al presente articolo costituirà causa di inammissibilità formale della Domanda.

10. Ogni Soggetto Richiedente può presentare una sola Domanda, fatti salvi i casi in cui:

- vi sia stata rinuncia formale ad una precedente Domanda o all'Intervento Agevolativo;
- una precedente Domanda non sia stata ammessa all'Intervento Agevolativo;
- per le Domande presentate sulla Linea Investimenti Aziendali Fast, una precedente Domanda sulla Linea Sviluppo Aziendale o sulla Linea Rilancio Aree Produttive abbia già ricevuto l'erogazione del Contributo in conto capitale.

11. Si effettuerà, a mezzo Sistema Informativo, il monitoraggio costante delle Domande presentate e, sulla base dello stanziamento di risorse necessarie alla copertura delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese, si procederà all'eventuale sospensione o chiusura dell'Iniziativa, dando adeguata pubblicità e tempestiva comunicazione del fatto che non è più possibile presentare Domanda a valere sul presente Avviso.

12. All'esaurimento della Dotazione Finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori Domande sino alla percentuale massima del 20% della Dotazione Finanziaria dell'iniziativa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda. Le Domande in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro la scadenza naturale dello sportello prevista per la presentazione delle domande. Quando le Domande presentate e inserite in lista di attesa raggiungeranno la percentuale massima del 20% delle risorse complessive, il sistema informatico SiAge bloccherà la possibilità di presentazione delle Domande, Regione Lombardia provvederà alla sospensione dello sportello, e sul sito www.regione.lombardia.it e www.finlombarda.it sarà pubblicato un avviso che informa della sospensione dello sportello per esaurimento delle

risorse.

13. L'avvenuto ricevimento della Domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse", di cui al precedente paragrafo 12, non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata. Le Domande in lista d'attesa saranno comunque protocollate e potranno accedere alla fase di istruttoria laddove si rendano disponibili ulteriori risorse.

ISTRUTTORIA

24. Istruttoria formale

1. L'istruttoria formale delle Domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse su SiAge ed è finalizzata a verificare:
 - la correttezza delle modalità di presentazione della Domanda;
 - la completezza documentale secondo quanto previsto all'art. 23 (Presentazione delle Domande) del presente Avviso;
 - a pena di inammissibilità, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale dei Soggetti Richiedenti di cui all'art. 6 paragrafi 1, 2 e 4 (Soggetti Beneficiari).
2. La Domanda trasmessa con forme o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso, si considera inammissibile. Al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera il numero identificativo progressivo di protocollo assegnato dal Sistema Informativo alla Domanda presentata. Regione Lombardia e Finlombarda non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi o a caso fortuito.
3. L'istruttoria formale è effettuata da Finlombarda entro 10 (dieci) giorni dalla data di protocollazione di ciascuna Domanda.
4. Finlombarda potrà richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono interrotti.
5. Il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale da parte del Soggetto Richiedente entro il termine stabilito, costituisce causa di non ammissibilità della Domanda.
6. Al termine della fase di istruttoria formale, Finlombarda provvede, per il tramite del Sistema informativo, a dare comunicazione dell'esito al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, il quale, in caso di esito negativo, procede all'emissione del decreto di non ammissione all'Intervento Agevolativo. In caso di esito positivo, Finlombarda provvede, per il tramite del Sistema informativo, a dare comunicazione dell'esito, oltre che a Regione Lombardia, anche al Soggetto Richiedente, dando avvio alla fase di Istruttoria tecnica.

25. Istruttoria tecnica

1. Le Domande che hanno superato positivamente la fase di istruttoria formale di cui all'art. 24 (Istruttoria formale) sono sottoposte ad istruttoria tecnica.
2. L'istruttoria tecnica è effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'istruttoria formale da un Nucleo di Valutazione, nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia.
3. I Progetti sono valutati sulla base degli elementi di valutazione di seguito declinati, individuati nel rispetto dei criteri relativi all'Asse 3 Azione III.3.c.1.1, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 nella seduta del 25 maggio 2016:

Elemento di valutazione	Punteggio		
Qualità progettuale dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi	0-30	scarsa	0
		insufficiente	7,5
		sufficiente	15
		buona	22,5
		eccellente	30
Qualità progettuale dell'operazione in termini di capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo e crescita	0-30	scarsa	0
		insufficiente	7,5
		sufficiente	15
		buona	22,5
		eccellente	30
Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche e migliorare la sicurezza e sostenibilità ambientale delle produzioni in termini di ottimizzazione dell'uso di energia, acqua e materia, oltre che della produzione e gestione dei rifiuti.	0-30	scarsa	0
		insufficiente	7,5
		sufficiente	15
		buona	22,5
		eccellente	30
Compagine societaria composta per almeno 2/3 da donne ²²	0-10	presenza requisito	10
Totale	0-100		

²² Per l'attribuzione del punteggio relativo alla componente femminile saranno considerate unicamente le persone fisiche della compagine societaria del Soggetto richiedente.

Ai fini dell'ammissibilità del Progetto all'Intervento agevolativo, fatto salvo l'esito positivo della Istruttoria economico-finanziaria di cui al successivo articolo 26 (Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento), i Progetti devono ottenere un punteggio complessivo minimo pari a **50/100**.

4. In sede di istruttoria tecnica, sarà altresì verificata la relazione con una delle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)" di cui all'allegato 1.

5. Qualora il Soggetto Richiedente abbia optato per il Regolamento di esenzione, in sede di istruttoria tecnica, sarà verificato che i Progetti, a seconda della Linea di intervento scelta, rispettino i requisiti di cui rispettivamente agli articoli 7, 13 e 18 (Caratteristiche dei Progetti ammissibili).

6. Con riferimento alla Linea Sviluppo Aziendale, in sede di istruttoria tecnica sarà eventualmente verificata la presenza di almeno uno dei requisiti previsti per i Progetti Incentivati di cui all'art. 8 (Progetti Incentivati), qualora il Progetto in sede di Domanda sia stato qualificato come Incentivato. Qualora nell'ambito dell'istruttoria tecnica fosse verificata l'insussistenza delle caratteristiche di cui all'art. 8 (Progetti Incentivati), potrà essere determinata la corretta quota di Contributo in conto capitale applicabile, senza che sia automaticamente modificato l'importo del Finanziamento richiesto in sede di presentazione della Domanda, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime di aiuto selezionato..

7. Nell'espletamento dell'istruttoria tecnica, Regione Lombardia potrà avvalersi di esperti esterni debitamente autorizzati dall'ente che effettueranno, laddove necessario, visite in loco.

8. Regione Lombardia potrà richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono interrotti. Il mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale da parte del Soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità all'Intervento Agevolativo.

9. Al termine della fase di Istruttoria tecnica, in caso di esito positivo:

- a. Regione Lombardia provvede a dare comunicazione dell'esito al Soggetto Richiedente e a Finlombarda;
- b. il Soggetto Richiedente individua, tramite SiAge, l'Intermediario Convenzionato con il quale intende sottoscrivere il Contratto di Finanziamento. La scelta dell'Intermediario Convenzionato deve essere effettuata dal Soggetto Richiedente entro 90 (novanta) giorni solari dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria tecnica di cui al precedente punto a);
- c. A seguito della scelta dell'Intermediario Convenzionato nei termini previsti dal

precedente punto b), il Progetto è ammesso alla fase di Istruttoria economico-finanziaria di cui all'art. 26.

10. Al termine della fase di istruttoria tecnica, in caso di esito negativo della stessa o in caso di mancata scelta dell'Intermediario Convenzionato nei termini previsti dal paragrafo precedente punto b), il Responsabile del Procedimento procede all'emissione del decreto di non ammissibilità del Progetto all'Intervento agevolativo previsto dalla presente Iniziativa dandone comunicazione al Soggetto beneficiario ed a Finlombarda.

26. Istruttoria economico-finanziaria e concessione del Finanziamento

1. Le Domande che hanno ricevuto un esito positivo a seguito dell'istruttoria tecnica sono ammesse alla fase di istruttoria economico-finanziaria. Essa sarà effettuata da parte dei Soggetti Finanziatori nel reciproco rispetto delle più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

2. L'Intermediario Convenzionato, entro 40 (quaranta) giorni dall'individuazione effettuata dal Soggetto Richiedente di cui al precedente art. 25 (Istruttoria tecnica) paragrafo 9 lettera b), completa la propria istruttoria economico-finanziaria e ne comunica, tramite SiAge, l'esito a Finlombarda. In caso di esito negativo, Finlombarda provvede a dare comunicazione dell'esito al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia il quale procede all'emissione del decreto di non ammissione all'Intervento Agevolativo. In caso di esito positivo, la delibera di concessione del Finanziamento da parte dell'Intermediario Convenzionato sarà in ogni caso subordinata alla concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia.

3. Finlombarda, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione di ciascuna delibera positiva di cui al precedente paragrafo, completa la propria istruttoria economico-finanziaria. L'istruttoria di Finlombarda avrà, in ogni caso, esito negativo qualora vengano riscontrati insoluti del Soggetto Richiedente relativi ad agevolazioni erogate a valere su altri fondi di Finlombarda o di Regione Lombardia gestiti da Finlombarda. In caso di esito negativo, Finlombarda provvede a dare comunicazione dell'esito al Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia il quale procede all'emissione del decreto di non ammissione all'Intervento Agevolativo. In caso di esito positivo, la delibera di concessione del Finanziamento da parte di Finlombarda sarà in ogni caso subordinata alla concessione della Garanzia da parte di Regione Lombardia.

4. Finlombarda potrà richiedere ai Soggetti Richiedenti i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari anche ai fini delle verifiche in tema di Antimafia, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini del procedimento si intendono interrotti.

5. Nell'espletamento della fase di istruttoria economico-finanziaria, sarà possibile avvalersi di esperti esterni che effettueranno, laddove necessario, visite in loco.

CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

27. Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale

1. A seguito dell'esito positivo delle istruttorie previste agli artt. 24, 25 e 26 e subordinatamente all'esito delle verifiche in tema di antimafia e della regolarità contributiva, laddove previste, il Responsabile del procedimento di Regione Lombardia procede almeno con cadenza mensile all'emissione del decreto di concessione, o di diniego, del Contributo in conto capitale e della Garanzia.
2. Tale decreto viene pubblicato sul BURL, sul sito della Programmazione Comunitaria (www.eu.regione.lombardia.it) e sul sito di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it). Contestualmente, il Responsabile di procedimento di Regione Lombardia provvede a darne comunicazione, a mezzo PEC generata da SiAge, al Soggetto Beneficiario e ai Soggetti Finanziatori. Una copia della Garanzia sarà trasmessa a mezzo PEC ai Soggetti Finanziatori.
3. Nel caso di Progetto presentato in Regolamento "de minimis", qualora si verificasse, in fase di concessione, il superamento del massimale previsto dal regolamento stesso si applica quanto previsto al precedente art. 5.3 paragrafo 4.

28. Sottoscrizione del Contratto di Finanziamento

1. Entro 80 (ottanta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 27 (Concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale), il Soggetto Beneficiario sottoscriverà con l'Intermediario Convenzionato il Contratto di Finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di cui alle Clausole Contrattuali Obbligatorie disponibili sul sito internet di Finlombarda (www.finlombarda.it).
2. Qualora il termine di cui al precedente paragrafo non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti Finanziatori, fatta salva l'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario comunichi la sussistenza di un impedimento oggettivo documentato chiedendo nel contempo la proroga del termine, le delibere di concessione del Finanziamento perderanno di efficacia ed il RUP di Regione Lombardia provvederà a decretare il Soggetto Beneficiario decaduto dal contributo a fondo perduto e dal beneficio della Garanzia.
3. L'Intermediario Convenzionato darà comunicazione del giorno della stipula del Contratto di Finanziamento a Finlombarda, che si riserva di intervenire. In sede di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, verrà inoltre acquisita ogni eventuale ulteriore garanzia di cui ai precedenti art. 12 e 17 (Eventuali ulteriori garanzie sul Finanziamento).

MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

29. Modalità e tempi per l'erogazione dell'Agevolazione

1. Il Finanziamento assistito da Garanzia sarà erogato dall'Intermediario Convenzionato (anche per la quota di Finlombarda) al Soggetto Beneficiario secondo le seguenti modalità:
 - a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento, sulla base di quanto deliberato dai Soggetti Finanziatori ai sensi dell'art. 26 (Istruttoria economico-finanziaria), alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
 - b) il saldo, a conclusione del Progetto (e delle relative attività di verifica di cui ai successivi paragrafi da 3 a 8).
2. Il Contributo in conto capitale, per le Domande presentate a valere sul presente Avviso, sarà erogato al Soggetto Beneficiario da parte di Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio a conclusione del Progetto.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale è necessario che il Soggetto Beneficiario renda disponibili su SiAge:
 - a) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la rendicontazione nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 10, 15 e 20 dell'Avviso per le diverse categorie di spesa;
 - b) la domanda di erogazione del saldo del Finanziamento e del Contributo in conto capitale), firmata elettronicamente dal legale rappresentante;
 - c) una relazione finale sui risultati conseguiti dal Progetto, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza con le spese rendicontate;
 - d) una scheda di sintesi finale del progetto da pubblicare sul sito di Regione Lombardia al fine di dare diffusione dei risultati delle attività;
 - e) un'ideonea documentazione fotografica atta ad evidenziare che il Progetto sia realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo le modalità individuate all'art. 31.3;
 - f) in caso di opere murarie, opere di bonifica, impiantistiche, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
4. La documentazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere presentata dai Soggetti Beneficiari entro 40 (quaranta) giorni dal termine di realizzazione del Progetto di cui agli artt. 9,14 e 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili) del presente Avviso, tramite SiAge, utilizzando la modulistica ivi disponibile e nel rispetto delle Linee Guida per la Rendicontazione.

5. Finlombarda provvederà a verificare:
- a) la validità della documentazione di cui al precedente paragrafo 3;
 - b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC valido al momento dell'erogazione o altre modalità pertinenti);
 - c) l'esito negativo ai sensi della normativa in materia di Antimafia, limitatamente agli Aiuti, espressi in ESL, di importo complessivo superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
 - d) l'assenza di ordini di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione.

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia²³, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

Finlombarda potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari anche ai fini delle verifiche in tema di Antimafia, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 15 (quindici) giorni solari dalla data della richiesta.

6. Eventuali variazioni in aumento delle spese complessive del Progetto rispetto a quelle oggetto di concessione non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del Finanziamento assistito dalla Garanzia e del Contributo in conto capitale.

7. A conclusione del Progetto e previa verifica da parte di Finlombarda di quanto previsto al precedente paragrafo 3, Regione Lombardia, provvederà all'eventuale rideterminazione del Contributo in conto capitale e della Garanzia, ai sensi di quanto previsto all'art. 33 (Rideterminazione).

8. Eventuali variazioni nella ripartizione percentuale tra voci di spese rendicontate devono rientrare nei limiti precisati all'art. 10 (Spese ammissibili), per la Linea Sviluppo Aziendale, art. 15 (Spese ammissibili) per la Linea Rilancio Aree Produttive e art. 20 (Spese ammissibili) per la Linea Investimenti Aziendali Fast, devono comunque garantire che il Progetto realizzato mantenga i requisiti richiesti ai sensi dell'Avviso. Nella rendicontazione di cui al precedente paragrafo 3 lett. a), dovranno essere motivate le eventuali variazioni nelle spese rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della Domanda.

²³ O in sua vece da Finlombarda in qualità di Soggetto gestore.

9. Qualora emergano delle irregolarità nell'ambito delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5 lettere b), la quota di Contributo in conto capitale erogato al beneficiario verrà decurtato a compensazione dei debiti dei Soggetti Beneficiari nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi (DURC).

30. Criteri generali per la rendicontazione

1. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al Progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - b) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato, oltre che conformi ai criteri di ammissibilità delle spese di cui all'art. 10 (Spese ammissibili), per la Linea Sviluppo Aziendale, art. 15 (Spese ammissibili) per la Linea Rilancio Aree Produttive e art. 20 (Spese ammissibili) per la Linea Investimenti Aziendali Fast, e presentate secondo le Linee Guida per la Rendicontazione;
2. Inoltre, ai fini della rendicontazione finale, le spese ammissibili devono:
 - a) essere effettivamente sostenute e quietanzate; le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono recare il timbro originale recante la dicitura "*spesa sostenuta a valere sulla Misura AL VIA*" specificando gli estremi del presente documento. In caso di fatturazione elettronica la citata dicitura deve essere apposta nello spazio riservato all'oggetto della fattura stessa secondo le modalità definite nelle Linee Guida alla rendicontazione delle spese;
 - b) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal Soggetto Beneficiario successivamente alla data di presentazione della Domanda ed entro e non oltre la scadenza del termine per la conclusione del Progetto stabilito ai sensi degli artt. 9, 14 e 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili).
3. Il Progetto si intenderà realizzato nel caso in cui vengano regolarmente rendicontate e, quindi, validate spese pari almeno al 70% delle spese ammissibili, fatti salvi gli obblighi di conformità alle finalità originali e di rispetto dei termini di realizzazione di cui all'art. 31.1 paragrafo 1 lett. a). Qualora le spese rendicontate e validate risultassero inferiori al 70% delle spese ammissibili, il Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia potrà procedere alla rideterminazione del Contributo in conto capitale, alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 33 (Rideterminazione).
4. Le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al Progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

5. I Soggetti Beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al Progetto.

OBBLIGHI E TERMINI PER LA RINUNCIA/DECADENZA/RISOLUZIONE

31. Obblighi dei Soggetti Beneficiari

31.1 Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari

1. I Soggetti Beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, sono inoltre obbligati a:

- a) assicurare che la realizzazione del Progetto avvenga in conformità alle sue finalità e nel termine stabilito ai precedenti artt. 9, 14 e 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili);
- b) destinare l'Intervento Agevolativo esclusivamente alla realizzazione del Progetto;
- c) assicurare che il Progetto venga realizzato per almeno il 70% della spesa complessiva ammessa nel decreto di concessione fatto salvo quanto previsto al successivo art. 33;
- d) assicurare di avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della concessione della Garanzia e dell'erogazione del Contributo in conto capitale;
- e) mantenere attiva, in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 Regolamento (UE) n.1303/2013, la sede operativa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a cinque anni dall'erogazione del Contributo in conto capitale;
- f) non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell'Intervento Agevolativo prima che abbia termine quanto previsto dal Progetto ammesso a Intervento Agevolativo di cui agli artt. 9, 14 e 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili) del presente Avviso, ovvero se non definito per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale, come previsto dall'articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998;
- g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa e custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto;
- h) rispettare quanto previsto in tema di disposizioni anticirclaggio e finanziamento al terrorismo ai sensi del d.Lgs n. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia fino alla completa restituzione del Finanziamento;
- i) consentire alle persone designate da Regione Lombardia, da Finlombarda e/o dalla BEI, nonché alle persone designate dalle altre istituzioni ed enti dell'Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione europea di (i)

- effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, (ii) intervistare rappresentanti del relativo Soggetto Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta o interessata dal Progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Soggetto Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; fornire a Finlombarda, alla BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell'Unione europea tutta l'assistenza necessaria;
- j) rispettare, con riferimento al Finanziamento, le altre clausole stabilite in sede di delibera da parte dei Soggetti Finanziatori e riportate nel relativo Contratto;
 - k) indicare gli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato in attuazione della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129;
 - l) presentare la richiesta di erogazione della tranche a saldo a valere sull'Intervento Agevolativo concesso entro 40 (giorni) giorni dal termine di realizzazione del Progetto indicato ai precedenti artt.9 ,14 e 19 (Termine di realizzazione dei Progetti ammissibili) e comunque non oltre 120 (centoventi) giorni dal predetto termine pena la decadenza;

31.2 Obblighi informativi dei Soggetti Beneficiari

1. I Soggetti Beneficiari, si impegnano altresì a:
 - a) comunicare al massimo entro 30 (trenta) giorni dall'evento a Finlombarda eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sul Progetto presentato in Domanda;
 - b) riconoscere che Regione Lombardia, Finlombarda e la BEI possono essere obbligate a comunicare le informazioni relative ai Soggetti Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell'Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell'Unione Europea.

31.3 Obblighi di pubblicizzazione

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del progetto, che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione europea, dello Stato italiano e di Regione Lombardia, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 – allegato XXII e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 – articoli 4 e 5, e secondo le modalità allo scopo individuate dall'Autorità di Gestione POR FESR 14-20 e declinate nel "Manuale per la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell'ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" disponibile all'indirizzo www.fesr.regione.lombardia.it – sezione Comunicare il Programma.
2. Nello specifico, il beneficiario deve garantire la visibilità del sostegno del Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale all'operazione finanziata in tutte le misure di informazione e di comunicazione attraverso: l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea con il riferimento al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che sostiene l'operazione, dell'emblema dello Stato italiano e del logo di Regione Lombardia, utilizzando i modelli disponibili all'indirizzo www.fesr.regione.lombardia.it – Sezione Comunicare il Programma. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il contributo ricevuto dall'Unione;
- esponendo, durante la realizzazione delle opere, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartello temporaneo di dimensioni rilevanti;
- esponendo, al completamento dell'operazione, una targa permanente in un luogo facilmente visibile al pubblico.

3. Dell'apposizione della targa e del cartello dovrà essere fornita idonea documentazione fotografica da allegare alla relazione finale prevista in fase di erogazione del saldo ai sensi del precedente art. 29.

4. Maggiori informazioni, approfondimenti e inoltro del materiale fotografico, possono essere richieste all'indirizzo comunicazioneporfesr14-20@regione.lombardia.it.

5. Nei provvedimenti regionali di concessione dell'Intervento Agevolativo di cui al precedente art. 27 saranno specificati eventuali obblighi sull'utilizzo dello stemma regionale ai sensi dell'art. 8 della l.c.r n. 65 del 28 luglio 2020 secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Regionale.

32. Rinuncia, Decadenza e Risoluzione

32.1 Rinuncia

1. Il Soggetto Beneficiario può rinunciare alla realizzazione del Progetto in qualsiasi momento dalla presentazione della Domanda sino alla erogazione del Finanziamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a Regione Lombardia, a Finlombarda e all'Intermediario Convenzionato. La rinuncia alla realizzazione del Progetto implica l'automatica rinuncia all'Intervento agevolativo complessivo e la decadenza, ove già concessa, dell'agevolazione relativa alla Garanzia e al Contributo in conto capitale.

32.2 Decadenza

2. Il Soggetto Beneficiario decade dal beneficio del Contributo in conto capitale e dall'agevolazione relativa alla Garanzia al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) mancato rispetto degli obblighi generali da parte del Soggetto Destinatari di cui al precedente art. 31.1;
 - b) in caso di assoggettamento del Soggetto Beneficiario, nel periodo di realizzazione del Progetto e prima dell'erogazione del Contributo in conto capitale, a procedure concorsuali, ivi inclusa, ove del caso, l'amministrazione straordinaria, messa in liquidazione anche volontaria, cessione dei beni ai creditori;
 - c) in caso di esito positivo della verifica in tema di Antimafia;
 - d) in caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento avvenuta prima dell'erogazione del Contributo in conto capitale;
 - e) in caso di rinuncia alla realizzazione del Progetto nelle fasi successive all'adozione del decreto di concessione di cui all'art. 27.
2. Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 1:
- a) per la quota in Contributo in conto capitale, qualora già erogata, gli importi dovuti ed indicati nello specifico provvedimento, dovranno essere incrementati di un tasso di interesse annuale pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali per anno, calcolato a decorrere dalla data del provvedimento di revoca sino alla data dell'effettivo pagamento da parte del Soggetto Beneficiario;
 - b) per la quota di agevolazione relativa alla Garanzia, il Soggetto beneficiario è tenuto a restituire a Regione Lombardia l'ammontare dell'ESL indicato nell'atto di concessione e comunicato al Soggetto beneficiario medesimo in sede di concessione della Garanzia²⁴. In ogni caso è confermata l'efficacia della Garanzia a favore dei Soggetti Finanziatori secondo quanto previsto ai precedenti artt. 11 B.2, 16 B.2 e 21 B.2. La restituzione dell'ammontare dell'ESL relativo alla garanzia non si applica in caso di rinuncia o rimborso anticipato volontario.

32.3 Risoluzione del contratto di Finanziamento

1. Il Contratto di Finanziamento viene in ogni caso risolto nei seguenti casi:
 - a) decadenza dell'Intervento Agevolativo di cui al precedente art. 32.2;
 - b) variazioni societarie che comportino il subentro di un nuovo soggetto che non superi l'istruttoria economico-finanziaria di cui al precedente art. 26.
2. La risoluzione contrattuale, nonché le modalità e i termini di rimborso anticipato volontario del Finanziamento da parte del Soggetto Beneficiario sono disciplinati dal relativo Contratto di Finanziamento.

²⁴ Stimabile in circa il 5% del totale delle Spese ammissibili.

33. Rideterminazione

1. Nel caso di parziale realizzazione del Progetto secondo le previsioni di cui all'art. 30 paragrafo 3, il Contributo in conto capitale verrà proporzionalmente rideterminato con provvedimento regionale. In ogni caso, le variazioni delle spese totali effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto sono ammesse nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 per la Linea sviluppo aziendale, 15 per la Linea Rilancio Aree Produttive e 20 per la Linea Investimenti Aziendali Fast.
2. Nel caso il Progetto sia stato realizzato per una percentuale inferiore al 70% delle spese ammissibili parzialmente, il Contributo in conto capitale e il Finanziamento potranno essere proporzionalmente rideterminati dal Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sentito il parere positivo del Nucleo di Valutazione,, purché siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente Avviso e agli obiettivi sostanziali del Progetto medesimo.
3. In caso di rideterminazione del Contributo in conto capitale da parte del Responsabile del Procedimento di Regione Lombardia, sarà proporzionalmente rideterminato il saldo del Finanziamento.

DISPOSIZIONI FINALI

34. Ispezioni e controlli

1. I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei Progetti e la veridicità delle dichiarazioni rese.

35. Monitoraggio dei risultati

1. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il Tasso d'innovazione del sistema produttivo: Imprese con almeno 10 addetti che hanno introdotto innovazioni tecnologiche (di prodotto e processo) nel triennio di riferimento, in percentuale sul totale delle imprese con almeno 10 addetti.
2. Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di realizzazione collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il numero di imprese che ricevono un sostegno.
3. In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un

questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

36. Pubblicazione, informazioni e contatti

1. Copia integrale del presente Avviso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui seguenti siti: www.finlombarda.it, www.bandiregione.lombardia.it.
2. Si fa presente che Finlombarda non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile in caso di eccezionali e gravi malfunzionamenti del Sistema Informativo.
3. Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: alvia@finlombarda.it.
4. Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Aria S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.
5. Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso, in attuazione della L.r. 01 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

VOCE	DESCRIZIONE
DI COSA SI TRATTA	AL VIA – Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali, è strutturato in 3 possibili Linee di intervento: 1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: Investimenti per lo sviluppo aziendale da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo; 2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive; 3. LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST: investimenti produttivi basati su programmi di rinnovamento e/o ampliamento produttivo da realizzarsi nell'ambito di generici piani di sviluppo

	o riconversione con spese ammissibili legate anche ai protocolli di sicurezza Covid-19.
CHI PUO' PARTECIPARE	<p>Possono presentare Domanda le PMI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iscritte al Registro delle imprese; - con sede operativa in Lombardia al momento della concessione della Garanzia ed erogazione del Contributo in conto capitale; - operative da almeno 24 mesi; - con codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti categorie: C, F, H, J, M, N (ad esclusione dei codici previsti nell'Allegato 2 dell'Avviso) oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza le PMI iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia, in attuazione del decreto n. 1132 del 17/02/2015, ai sensi della l.r. 31/2008 ART. 13 BIS.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse POR FESR 2014 – 2020 dedicate alla misura, a valere sull'azione III.3.c.1.1, ammontano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 82 milioni di euro a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia per il Fondo di Garanzia AL VIA; – 51,5 milioni di euro a valere sull'Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia per i Contributi in conto capitale. <p>E' prevista una riserva sul Contributo in conto capitale pari a Euro 300.000 per le imprese con sede operativa nel territorio dell'Area Interna "Appennino Lombardo - Oltrepo Pavese".</p> <p>Con successivi atti la dotazione finanziaria dei Contributi in conto capitale potrà essere integrata, in relazione all'andamento dell'Iniziativa prevedendo l'utilizzo di risorse relative al POR</p>

	<p>FESR 2014-2020 e/o di risorse regionali, quest'ultime anche in overbooking ai fini della certificazione della spesa alla Commissione europea.</p> <p>Le risorse a valere sull'azione del POR attivano ulteriori 340 milioni di euro derivanti dalle risorse apportate in egual misura da Finlombarda e dagli Intermediari Convenzionati per i Finanziamenti</p>
<p>CARATTERISTICHE FINZIAMENTO²⁵</p> <p style="text-align: right;">DEL</p>	<p>L'Intervento agevolativo della misura AI Via si compone di: un Finanziamento a lungo termine concesso dai Soggetti Finanziatori, assistito da una Garanzia e da un Contributo in conto capitale, come di seguito specificato:</p> <p>a) a fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra €53.000 e fino a 3ML per la linea Sviluppo aziendale e fino a 6ML per la linea Rilancio aree produttive, l'Intervento agevolativo si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento erogato da Finlombarda e dagli Intermediari Finanziari convenzionati (tra €50.000 e fino a € 2.850.000); - Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento; - Contributo in conto capitale variabile a seconda della dimensione aziendale e del regime di aiuto scelto. <p>b) A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra € 100.000 e € 800.000 per la linea Investimenti Aziendali Fast l'Intervento Agevolativo si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento erogato da Finlombarda e dagli Intermediari Finanziari convenzionati (tra € 85.000 e fino a € 760.000); - Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento;

²⁵ Ossia dell'Intervento agevolativo.

	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo in conto capitale variabile a seconda del regime di aiuto (Quadro Temporaneo fino a scadenza) e della dimensione aziendale (successivamente alla scadenza del Quadro temporaneo). <p>Il Finanziamento assistito da Garanzia sarà erogato dall'Intermediario Convenzionato (anche per la quota di Finlombarda) al Soggetto Beneficiario secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prima tranche, a titolo di anticipo, tra il 20% e fino al 70% del Finanziamento; b) il saldo, a conclusione del Progetto (e delle relative attività di verifica). <p>Il Contributo in conto capitale sarà erogato a conclusione del progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le Domande presentate a valere sul presente Avviso da parte di Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio; - per le Domande presentate precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso, il Contributo sarà erogato da parte di Regione Lombardia, a seguito di adozione di specifico decreto di erogazione.
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>Con riferimento alle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio Aree Produttive in sede di presentazione della Domanda il richiedente effettua la scelta del regime di aiuto applicabile al Contributo in conto capitale ed alla Garanzia, che potranno essere concessi alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) entrambi nell'ambito del Regolamento "de minimis"; b) entrambi nell'ambito del Regolamento di esenzione ed in particolare dell'articolo 17. <p>Con riferimento alla Linea Investimenti Aziendali Fast, il Contributo in conto capitale e la Garanzia</p>

	<p>si inquadrano, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la quota di Contributo in conto capitale nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020; b) per la quota di Garanzia nel Regolamento “de minimis”. L’ESL dell’agevolazione sotto forma di garanzia sarà determinato mediante il metodo di cui alla Decisione UE n° 182/2010. <p>Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo ma concesse successivamente al predetto termine anche il Contributo in conto capitale verrà concesso nel Regolamento “de minimis”.</p> <p>Decorso il 31 dicembre 2020, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e dell’aiuto SA.57021, il Contributo in conto capitale e la Garanzia della Linea Investimenti Aziendali Fast saranno concessi, al pari delle Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree produttive, a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis” oppure del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.</p>
<p>PROCEDURA DI SELEZIONE</p>	<p>L’Iniziativa è attuata tramite procedimento valutativo a sportello. L’istruttoria è effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle Domande e prevede 3 fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. istruttoria formale in capo a Finlombarda; ii. istruttoria tecnica, effettuata da un Nucleo di Valutazione, nominato con apposito

	<p>provvedimento di Regione Lombardia, sulla base di una griglia di valutazione indicata all'art. 25 dell'Avviso. L'esito istruttorio positivo prevede il raggiungimento di almeno 50 punti, secondo gli elementi di valutazione indicati nella tabella che segue;</p> <p>iii. istruttoria economico-finanziaria in capo all'Intermediario Convenzionato e a Finlombarda.</p>
DATA APERTURA	Lo sportello sarà aperto a partire dalle ore 10.00 del giorno 22 settembre 2020.
DATA CHIUSURA	L'iniziativa rimarrà aperta fino a esaurimento della Dotazione Finanziaria e comunque non oltre il 30 giugno 2021.
COME PARTECIPARE	<p>La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge raggiungibile all'indirizzo www.siage.regione.lombardia.it, previa profilazione del Soggetto richiedente sulla piattaforma stessa.</p> <p>La compilazione di tutti i moduli informatici che compongono la Domanda e la presentazione della Domanda stessa sono ad esclusiva cura e responsabilità del Legale rappresentante del Soggetto Richiedente e, a tal fine, non sono ammessi conferimenti di mandati e/o procure speciali a soggetti terzi.</p> <p>In fase di presentazione della Domanda, sono richieste le seguenti informazioni:</p> <p>a) informazioni generali relative al Soggetto Richiedente;</p> <p>b) descrizione dell'attività del Soggetto Richiedente;</p> <p>c) relazione contenente finalità e descrizione del Progetto;</p>

	<p>d) informazioni relative al calcolo della dimensione d'impresa (effettivi, fatturato o totale attivo di bilancio, imprese collegate e associate);</p> <p>e) codice di attività primario in cui si opera (Codice Ateco 2007);</p> <p>f) indicazione della Linea per la quale si presenta Domanda (Linea Sviluppo Aziendale, Linea Rilancio Aree Produttive, Linea Investimenti Aziendali Fast);</p> <p>g) eventuale indicazione, nel caso di Linea Sviluppo Aziendale, della tipologia di Progetto Incentivato;</p> <p>h) indicazione del Regime di Aiuto selezionato ai fini della concessione del Contributo in conto capitale e della Garanzia pubblica;</p> <p>i) informativa prevista dall'Allegato 1 al presente Avviso attestante la relazione del Progetto con una delle Aree di specializzazione individuate dalla "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)";</p> <p>j) indicazione dell'ammontare complessivo del Progetto d'investimento oggetto della Domanda;</p> <p>k) indicazione dell'ammontare dell'Intervento Agevolativo richiesto e dell'importo relativo alla sola quota di Finanziamento;</p> <p>l) indicazione della percentuale di anticipo richiesta ai fini dell'erogazione della prima tranche del Finanziamento;</p> <p>m) informazioni necessarie ai fini del rilascio del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia , presso gli enti competenti, in</p>
--	--

	<p>base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).</p> <p>In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).</p>
CONTATTI	<p>Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso e agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla seguente casella di posta elettronica: alvia@finlombarda.it.</p> <p>Per l'assistenza tecnica alla compilazione on-line è possibile contattare Aria S.p.A. al numero Verde 800.131.151 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00.</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

37. Diritto di accesso agli atti

1. È consentito agli interessati di presentare richiesta di accesso agli atti secondo le previsioni di cui alla legge 241/1990, così come modificata dalla legge n. 15/2005.

38. Trattamento dei dati personali

1. In attuazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5.

39. Responsabili del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione del Finanziamento viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Direzione Creditodi Finlombarda.
2. Il Responsabile del procedimento per quanto concerne le attività di concessione della Garanzia e del Contributo in conto capitale viene individuato nel Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle Imprese.

40. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
2. Finlombarda si riserva, in accordo con Regione Lombardia, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Le sette aree di specializzazione individuate dalla “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione” sono state declinate in macrotematiche nella D.G.R. n. 2472/2014 avente ad oggetto i Programmi di Lavoro “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2015. Nello specifico, le macrotematiche individuate vengono di seguito elencate:

AEROSPAZIO

- AS1 Piattaforme aeronautiche del futuro
- AS2 Sistemi ed equipaggiamenti innovativi
- AS3 Applicazioni e tecnologie dallo spazio per la società
- AS4 Sviluppo e Innovazione Tecnologica per lo Spazio
- AS5 Protezione nello spazio e dallo spazio
- AS6 Nuove piattaforme tra la terra e lo spazio

AGROALIMENTARE

- AG1 Sistemi produttivi per la sostenibilità delle biorisorse
- AG2 ingredienti sostenibili per un’industria alimentare competitiva
- AG3 Alimenti sicuri per un consumo sostenibile
- AG4 Dinamiche globali ed efficacia nutrizionale

ECO-INDUSTRIA

- AE1 Generazione e gestione distribuita dell’energia
- AE2 Evoluzione tecnologica delle fonti rinnovabili
- AE3 Sistemi di accumulo di energia
- AE4 Infrastrutture per la mobilità elettrica
- AE5 Illuminazione intelligente
- AE6 Tecnologie e materiali del sistema dell’edilizia
- AE7 Tecnologie per la gestione, il monitoraggio e il trattamento dell’acqua, dell’aria e dei rifiuti
- CV1 Processi catalitici sostenibili per applicazioni industriali
- CV2 Creazione di bioraffinerie per ottenere prodotti a valore aggiunto
- CV3 Nuovi processi chimici “a cascata” catalizzati e/o biocatalizzati

INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI

- ICC1 Digitalizzazione, rilievo 3D e realtà virtuale
- ICC2 Conservazione e manutenzione dei beni culturali e del patrimonio artistico
- ICC3 Strumentazione e sensoristica per la diagnostica e la sicurezza dei Beni Culturali

ICC4 Moda e design

ICC5 Esperienze coinvolgenti e partecipative dei contenuti creativi, culturali e dei media

INDUSTRIA DELLA SALUTE

IS1 Benessere

IS2 Prevenzione

IS3 Invecchiamento attivo

IS4 Disabilità e riabilitazione

IS5 Diagnostica

IS6 Nuovi approcci terapeutici

MANIFATTURIERO AVANZATO

MA1 Produzione con processi innovativi

MA2 Sistemi di produzione evolutivi e adattativi

MA3 Sistemi di produzione ad alta efficienza

MA4 Manufacturing per prodotti personalizzati

MA5 Sistemi manifatturieri per la sostenibilità ambientale

MOBILITÀ SOSTENIBILE

MS1 Nuove tecnologie per i veicoli leggeri del futuro

MS2 Efficienza energetica e riduzione delle emissioni nei trasporti

MS3 Sistemi intelligenti di trasporto e di mobilità sostenibile

MS4 Sicurezza nella mobilità di persone e merci

ALLEGATO 2

CODICI ATECO 2007 ESCLUSI
<p>Sezione C – Attività manifatturiere</p> <p>SONO ESCLUSI i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industria del tabacco: 12, 12.0, 12.00, 12.00.0, 12.00.00; ▪ Fabbricazione di prodotti di cokeria; 19, 19.1, 19.10, 19.10.0, 19.10.01, 19.10.09 ▪ Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio: 19, 19.2, 19.20, 19.20.1, 19.20.10, 19.20.2, 19.20.20, 19.20.3, 19.20.30, 19.20.4, 19.20.40, 19.20.9, 19.20.90 ▪ Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati: 20.15, 20.15.0, 20.15.00 ▪ Fabbricazione di esplosivi: 20.51, 20.51.0, 20.51.01, 20.51.02 ▪ Fabbricazione di uranio e torio arricchito: 20.13.01 ▪ Trattamento dei combustibili nucleari: 24.46, 24.46.0, 24.46.00 ▪ Fabbricazione di armi e munizioni: 25.4, 25.40, 25.40.0, 25.40.00 ▪ Fabbricazione di missili balistici: 30.30.02 ▪ Fabbricazione di veicoli militari da combattimento: 30.4, 30.40, 30.40.0, 30.40.00
<p>Sezione F – Costruzioni</p> <p>SONO ESCLUSI i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppo di progetti immobiliari: 41.1, 41.10, 41.10.0, 41.10.00
<p>Sezione H - Trasporto e magazzinaggio</p> <p>E' ESCLUSO il codice 49.41.00</p>
<p>Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione</p> <p>SONO ESCLUSI i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività editoriali: 58, 58.1, 58.11, 58.11.0, 58.11.00, 58.12, 58.12.0, 58.12.01, 58.12.02, 58.13, 58.13.0, 58.13.00, 58.14, 58.14.0, 58.14.00, 58.19, 58.19.0, 58.19.00, 58.2, 58.21, 58.21.0, 58.21.00, 58.29, 58.29.0, 58.29.00 ▪ Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore: 59, 59.1, 59.11, 59.11.0, 59.11.00, 59.12, 59.12.0, 59.12.00, 59.13, 59.13.0, 59.13.00, 59.14, 59.14.0, 59.14.00, 59.2, 59.20, 59.20.1, 59.20.10, 59.20.2, 59.20.20, 59.20.3, 59.20.30 ▪ Attività di programmazione e trasmissione: 60, 60.1, 60.10, 60.10.0, 60.10.00, 60.2, 60.20, 60.20.0, 60.20.00 ▪ Telecomunicazioni: 61, 61.1, 61.10, 61.10.0, 61.10.00, 61.2, 61.20, 61.20.0, 61.20.00, 61.3, 61.30, 61.30.0, 61.30.00, 61.9, 61.90, 61.90.1, 61.90.10, 61.90.2, 61.90.20, 61.90.9, 61.90.91, 61.90.99
<p>Sezione M – Attività professionali, scientifiche e tecniche</p> <p>SONO ESCLUSI i seguenti codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Attività legali e contabilità: 69, 69.1, 69.10, 69.10.1, 69.10.10, 69.10.2, 69.10.20, 69.2, 69.20, 69.20.1, 69.20.11, 69.20.12, 69.20.13, 69.20.14, 69.20.15, 69.20.2, 69.20.20, 69.20.3, 69.20.30

- Servizi veterinari: 75, 75.0, 75.00, 75.00.0, 75.00.00

Sezione N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

SONO ESCLUSI i seguenti codici:

- Attività di noleggio e leasing operativo: 77, 77.1, 77.11, 77.11.0, 77.11.00, 77.12, 77.12.0, 77.12.00, 77.2, 77.21, 77.21.0, 77.21.01, 77.21.02, 77.21.09, 77.22, 77.22.0, 77.22.00, 77.29, 77.29.1, 77.29.10, 77.29.9, 77.29.90, 77.3, 77.31, 77.31.0, 77.31.00, 77.32, 77.32.0, 77.32.00, 77.33, 77.33.0, 77.33.00, 77.34, 77.34.0, 77.34.00, 77.35, 77.35.0, 77.35.00, 77.39, 77.39.1, 77.39.10, 77.39.9, 77.39.91, 77.39.92, 77.39.93, 77.39.94, 77.39.99, 77.4, 77.40, 77.40.0, 77.40.00
- Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse: 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19, 79.90.2, 79.90.20
- Servizi di vigilanza e investigazione: 80, 80.1, 80.10, 80.10.0, 80.10.00, 80.2, 80.20, 80.20.0, 80.20.00, 80.3, 80.30, 80.30.0, 80.30.00
- Attività di servizi per edifici e paesaggio: 81, 81.1, 81.10, 81.10.0, 81.10.00, 81.2, 81.21, 81.21.0, 81.21.00, 81.22, 81.22.0, 81.22.01, 81.22.02, 81.29, 81.29.1, 81.29.10, 81.29.9, 81.29.91, 81.29.99, 81.3, 81.30, 81.30.0, 81.30.00
- Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese: 82, 82.1, 82.11, 82.11.0, 82.11.01, 82.11.02, 82.19, 82.19.0, 82.19.01, 82.19.09, 82.2, 82.20, 82.20.0, 82.20.00, 82.3, 82.30, 82.30.0, 82.30.00, 82.9, 82.91, 82.91.1, 82.91.10, 82.91.2, 82.91.20, 82.92, 82.92.1, 82.92.10, 82.92.2, 82.92.20, 82.99, 82.99.1, 82.99.10, 82.99.2, 82.99.20, 82.99.3, 82.99.30, 82.99.4, 82.99.40, 82.99.9, 82.99.91, 82.99.99

ALLEGATO 3**Documentazione da allegare ai sensi dell'art. 23 dell'Avviso**

Con riferimento all'art. 23 (Presentazione delle Domande), sono di seguito elencati gli allegati da caricare elettronicamente sul Sistema Informativo in fase di presentazione on line della Domanda:

- Relazione contenente finalità e descrizione del Progetto in coerenza con le macrotematiche della S3 di Regione Lombardia; oltre a consentire una adeguata valutazione in base agli elementi indicati nella tabella di cui all'art. 25, la relazione progettuale deve contenere un cronoprogramma delle attività coerente con la Linea di intervento scelta, descrivere in modo dettagliato le spese di Progetto, gli elementi che configurano l'eventuale riconducibilità dell'investimento a quelli previsti dall'art. 8 dell'Avviso (nel caso di scelta di Linea Sviluppo aziendale-Progetto Incentivato) e dai commi 3 e 4 dell'art. 17 del Regolamento di esenzione, come riportati dagli artt. 7.6, 13.6 e 18.4 dell'Avviso (in caso di scelta del Regime di esenzione);
- Business plan con evidenza chiara delle voci relative al Progetto, per un orizzonte temporale non inferiore alla durata del Finanziamento richiesto (redatto preferibilmente secondo il modello disponibile nell'apposita sezione su SiAge);
- Ultime due situazioni economico-patrimoniali complete di scritture di rettifica e assestamento con dicitura "definitivo" (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);
- Copia delle ultime due dichiarazioni fiscali dei redditi complete di ricevuta di presentazione (tale documentazione è obbligatoria per le società di persone e le ditte individuali);

Inoltre, a firma elettronica del Legale Rappresentante:

- Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità della posizione contributiva;
- Dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2007 in tema di adeguata verifica accompagnata dalla copia delle carte d'identità e del codice fiscale dei soggetti ivi indicati;
- Modulo ai fini dell'informazione antimafia da scaricare dal sito internet della prefettura di competenza, debitamente compilato, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia, qualora la somma del Contributo in conto capitale richiesto ed il 5%²⁶ dell'importo del Finanziamento

²⁶ Corrispondete all'importo stimabile dell'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL, sulla base del metodo di cui alla decisione n° 182/2010 del MISE. La stima è effettuata sulla base di un'ipotesi di importo, durata, e di tassi al momento di pubblicazione del presente Avviso. In sede di istruttoria sarà definito il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia.

richiesto siano pari o superiori a 150.000 Euro. I Soggetti Richiedenti si obbligano a comunicare eventuali aggiornamenti su quanto dichiarato nel modulo antimafia entro la data di richiesta di erogazione del Contributo in conto capitale.

- Nel solo caso di Domanda presentata ricorrendo al regime di aiuto “*de minimis*” e in caso di Linea Investimenti Aziendali Fast (fino al termine di validità del Quadro Temporaneo), modulo di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, volto a definire il perimetro di Impresa Unica come definita dall’art.2, par. 2 lett. c) e d) del Regolamento “*de minimis*” (i format e le relative istruzioni per la compilazione sono scaricabili su SiAge).

ALLEGATO 4

Criteria per l'appartenenza dei Progetti ai Progetti Incentivati relativi alla Manifattura 4.0 di cui alla legge regionale 26/2015

Saranno considerati Progetti relativi alla manifattura 4.0 i Progetti che rispetteranno almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. Processi di produzione, sistemi meccatronici e robotici per il manifatturiero avanzato.
2. Soluzioni ICT quali tecnologie abilitanti per la fabbrica del futuro, con particolare riferimento all'open source e ai big data analytics;
3. Produzione e impiego di macchinari e materiali innovativi nel settore manifatturiero;
4. Tecnologie, strategie, metodi e gestione della manifattura avanzata.

ALLEGATO 5 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SERVIZIO CONNESSO ALL'AVVISO "AL VIA – AGEVOLAZIONI LOMBARDE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI"

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali comuni (nome; cognome; data e luogo di nascita; residenza; dati di contatto e-mail e telefonici) e i dati dei suoi famigliari (che verranno indicati nell'autocertificazione antimafia) sono trattati al fine svolgere tutte le verifiche e le procedure amministrative relative all'eventuale concessione ed erogazione degli Interventi Agevolativi e dei Finanziamenti e successiva gestione dei Finanziamenti medesimi a valere sull'iniziativa ALVIA di cui all'Avviso alle Imprese (di seguito l'"Iniziativa"), emanato ai sensi della l.r. n. 14/2011 Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività e il trattamento sarà gestito in conformità al Regolamento europeo UE/2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche (piattaforma regionale: SIAGE) I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia nella persona del presidente pro tempore quale legale rappresentante, con sede in piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità amministrative a:

- Finlombarda S.p.A. in qualità di ente gestore di parte del procedimento che li tratta in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare;
- Intermediari Finanziari Convenzionati, in qualità di Sub-Responsabili del Trattamento dei dati.

I Suoi dati inoltre, vengono comunicati ad ARIA S.p.A. quale fornitore della piattaforma informatica, in qualità di Responsabile del Trattamento, nominato dal Titolare. Eventuali ulteriori Soggetti potranno essere nominati responsabili del trattamento e l'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi

6. Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati verranno conservati per 5 anni dalla data di erogazione nel caso di contributi e per 10 anni in caso di finanziamento.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Giunta Regionale della Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Sviluppo Economico.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.